Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 ottobre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 ottobre 1985.

Riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella S.p.a. « La Centrale » Finanziaria generale della società « Nuovo Banco Ambrosiano ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 25 settembre 1985 con la quale la S.p.a. « La Centrale » Finanziaria generale e il « Nuovo Banco Ambrosiano », con sede in Milano, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione del predetto « Nuovo Banco Ambrosiano » ne « La Centrale » Finanziaria generale;

Viste le delibere di fusione per incorporazione depositate e trascritte il 25 settembre 1985, presso la cancelleria del tribunale di Milano;

Visto il nulla osta della Banca d'Italia in data 20 settembre 1985;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la richiesta fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

E' autorizzata l'abbreviazione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile da tre mesi a quindici giorni con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per l'attuazione della fusione per incorporazione della società « Nuovo Banco Ambrosiano » nella società « La Centrale » Finanziaria generale, che a seguito della fusione assumerà la nuova denominazione sociale « Nuovo Banco Ambrosiano S.p.a. ».

Roma, addì 10 ottobre 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(5872)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° ottobre 1985.

Elevazione a lire 9.000 miliardi dell'importo massimo della emissione dei certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° ottobre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1985, registro n. 32, foglio n. 53, con il quale è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 1° ottobre 1985, fino all'importo massimo di lire 5.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 5.500 miliardi a lire 9.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 1° ottobre 1985, emessi con decreto ministeriale 21 settembre 1985 meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 5.500 miliardi a lire 9.000 miliardi.

Art. 2.

Il 3 ottobre 1985 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 3.500 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento prevista dall'art. 8 del citato decreto 21 settembre 1985; la predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni riportate nel citato decreto ministeriale 21 settembre 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1985
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 2

(5812)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 8 ottobre 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 22 maggio 1985 per la parte riguardante la dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio di Fregene nel comune di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il proprio decreto ministeriale 22 maggio 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985), con il quale è stata integrata la dichiarazione di notevole interesse pubblico, riguardante il comprensorio di Fregene nel comune di Roma, ed è stato riconosciuto il notevole interesse pubblico di una più ampia zona sita nel comune di Roma;

Ritenuto che al punto 1, capo IV, del dispositivo del sopradetto decreto ministeriale 22 maggio 1985 non è stata esattamente indicata, per mero errore materiale, la zona individuata ai sensi del punto 2) del decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il punto 1 del dispositivo del decreto ministeriale 22 maggio 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 22 luglio 1985), capo IV, è così rettificato:

a partire dall'incrocio tra il collettore generale delle Acque Alte ed il Canale dell'Arroncino si segue questo ultimo in direzione nord-ovest per km 2,100 circa; qui pervenuti, all'altezza di via Melisenda, si svolta a sinistra a 90° e si prosegue lungo via Melisenda sino a pervenire all'incrocio di via Cesenatico con via Portovenere; si svolta di 90° a sinistra e si procede in linea retta lungo via Portovenere fino ad incrociare via Praiano; si svolta a destra di 90° su via Praiano che si percorre fino a raggiungere l'incrocio con via Maratea; si svolta a sinistra a 90° e si percorre la suddetta via Maratea fino all'incrocio con via Capitello; si percorre quest'ultima fino all'incrocio con viale Castellamare; si piega a sinistra di 90° e si prosegue in linea retta sino ad incontrare via della Veneziana; si svolta a sinistra e si percorre via della Veneziana per circa ml 515; si piega a 90° a destra e si procede in linea retta in direzione sud-est fino ad incontrare il collettore generale delle Acque Alte il cui tracciato si segue verso nord-est, voltando a sinistra di 90° fino a ritornare al punto di partenza.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per il Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 8 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5834)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 ottobre 1985.

Disposizioni per l'abbreviazione, a beneficio del piccolo produttore, del termine di pagamento del grano duro acquistato dall'organismo di intervento nel corso della campagna di commercializzazione 1985-86.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE della commissione numero 2262/85 del 2 agosto 1985, che prevede la possibilità, per la campagna di commercializzazione 1985-86, di abbreviare, a beneficio dei « piccoli produttori », il termine di pagamento dei cereali acquistati dagli organismi di intervento;

Visto il regolamento CEE della commissione numero 2180/85 del 30 luglio 1985, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985-86, il pagamento dei cereali, acquistati dagli organismi di intervento, fra il novantesimo ed il centoventesimo giorno successivo alla data di presa in consegna;

Considerato che il sopracitato regolamento CEE n. 2262/85 demanda agli Stati membri la possibilità di abbreviare, a beneficio dei « piccoli produttori », i predetti termini di pagamento, nonché l'adozione di determinati provvedimenti atti ad assicurare, fra l'altro, la definizione e la identificazione del « piccolo produttore »;

Considerato, altresì, che, per la corretta applicazione del regime in questione, occorre avvalersi della collaborazione amministrativa degli stessi organi periferici regionali incaricati, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 novembre 1984, della ricezione delle domande di aiuto per il grano duro di produzione 1985;

Ritenuta la necessità, stante le condizioni di disponibilità e di prezzi del grano duro rispetto agli altri cereali, di abbreviare, a beneficio dei soli « piccoli produttori » di grano duro, il termine di pagamento del prodotto consegnato all'organismo di intervento;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione, nella campagna di commercializzazione del grano duro 1985-86, delle norme del regolamento CEE n. 2262/85 della commissione del 2 agosto 1985, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., provvede al pagamento del grano duro, conseguito dai « piccoli produttori » e conferito all'intervento direttamente dagli stessi o per il tramite di organismi cooperativi, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di presa in consegna.

Art. 2.

E' definito « piccolo » il produttore che abbia effettuato la semina del grano duro e conseguito il raccolto su una superficie non superiore a 20 ettari.

Art. 3.

L'identificazione della qualifica di « piccolo produttore » è effettuata dai competenti servizi dell'organismo di intervento, sulla base dell'attestazione, relativa alla superficie di cui al precedente articolo, rilasciata dagli uffici istruttori di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 23 novembre 1984 in conformità della dichiarazione di coltivazione presentata dall'interessato ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1985.

Art. 4.

Nel caso di vendita, da parte degli organismi cooperativi, all'intervento, di quantità di grano duro provenienti da più produttori, la qualifica di cui al precedente art. 3 deve essere dimostrata, conformemente alle disposizioni impartite con lo stesso articolo, per ogni singolo interessato che ha contribuito al totale della quantità di grano duro conferita all'intervento.

Art. 5.

Al rilascio dell'attestazione di cui al precedente art. 3, sono competenti, su richiesta diretta del « piccolo produttore » o per il tramite degli organismi cooperativi, gli uffici istruttori elencati all'art. 6 del decreto ministeriale 23 novembre 1984, limitatamente alle regioni che beneficiano dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1985.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., emanerà le disposizioni concernenti l'utilizzazione della predetta attestazione.

Art. 6.

Chiunque, ai fini del conseguimento del beneficio previsto dal presente decreto, esibisce scientemente dati inesatti, soggiace alle penalità di legge.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(5811)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 maggio 1985, n. **525.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari.

N. 525. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di psicologia (per le esigenze della cattedra di pedagogia) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1985
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 148

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica unita di Tanzania ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1985, registro n. 13 Esteri, foglio n. 281, il Governo della Repubblica unita di Tanzania è stato autorizzato ad acquistare il lotto di terreno sito in Roma, località Tenuta dell'Olgiata.

(5409)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena 6 luglio 1985, n. 664, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

dal Banco di S. Geminiano e S. Prospero la somma di L. 1.000.000;

dalla Banca popolare dell'Emilia la somma di L. 500.000, da destinare all'istituto di clinica oculistica per l'organizzazione del convegno «Le retinopatie proliferanti».

Con decreto del prefetto di Modena 10 agosto 1985, n. 787, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

di L. 5.000.000 dal Banco di S. Geminiano e S. Prospero di Modena a favore dell'istituto di clinica delle malattie infettive e tropicali, quale contributo per una ricerca di tipo epidemiologico-sociale attualmente in corso presso l'istituto medesimo in collaborazione con il consultorio dell'U.S.L. n. 16 di Modena;

di L. 2.500.000 dalla Banca popolare dell'Emilia a favore del dipartimento di scienze giuridiche, quale contributo per la organizzazione del seminario «Cattedrale, città e contado tra medioevo ed età moderna»;

di L. 1.177.000 dall'Ente nazionale della cellulosa e carta a favore del dipartimento di matematica pura ed applicata, quale contributo per la stampa degli «Atti del seminario matematico e fisico» dell'Università di Modena;

di L. 1.000.000 dalla ditta L.E.R.S. Lirca S.p.a. di Milano, a favore dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica, quale contributo agli studi e ricerche in corso di collaborazione con il «Centro cefalee» della clinica neurologica della Università di Pavia, sui livelli degli oppioidi liquorali nelle vasculopatie cerebrali acute;

di L. 200.000 dall'associazione industriali della provincia di Modena, a favore dell'istituto di clinica pediatrica, quale contributo per l'organizzazione del corso di aggiornamento di pediatria, radiologia ed odontostomatologia pediatriche;

di L. 5.000.000 dalla ditta Optikon oftalmologia S.p.a. di Roma, e di L. 500.000 dalla ditta Fidia S.p.a. di Abano Terme, entrambe a favore della clinica oculistica, quale contributo per l'organizzazione della giornata di studi su «Le retinopatie proliferanti» che si è tenuta a Modena il 27 aprile 1985.

Con decreto del prefetto di Modena 11 luglio 1985 l'Università degli studi di Modena è autorizzata ad accettare le seguenti donazioni disposte in suo favore:

1) L. 7.000.000 dalla regione Emilia-Romagna; 2) L. 5.000.000 dalla provincia di Modena; 3) L. 1.000.000 dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena; 4) lire 1.000.000 dall'ente provinciale del turismo a favore dell'istituto di zoologia per l'organizzazione del simposio internazionale del lombrico; 5) L. 2.500.000 dalla Cassa di risparmio di Modena a favore del dipartimento di scienze giuridiche; 6) L. 1.000.000 dalla Cassa di risparmio di Modena a favore della sezione di economia e finanza del dipartimento scienze giuridiche; 7) lire 500.000 dalla Cassa di risparmio di Modena per l'istituto di clinica pediatrica; 8) L. 250.000 dall'istituto De Angeli S.p.a. di Milano per l'istituto di tisiologia.

(5439)

Autorizzazione all'Università di Venezia ad acquistare un immobile

Il prefetto di Venezia con decreto 15 maggio 1985, n. 1510, ha autorizzato l'Università di Venezia ad acquistare dai signori Carla, Agostino e Gabriella Nani Mocenigo un immobile al prezzo di L. 2.400.000.000 da destinare ad insediamenti universitari.

(5407)

MINISTERO DELLA DIFESA

Annullamento di concessione di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1985, registro n. 27 Difesa, foglio n. 185, al sig. Laudonia Modestino, nato ad Avellino il 2 gennaio 1910, ex maresciallo maggiore del distretto militare di Avellino, sono annullate con effetto 22 novembre 1984 la concessione della croce al valor militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1950, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1950, disp. 13ª, pag. 1718 e le distinzioni onorifiche.

(5793)

MINISTERO DEL TESORO

N. 193

Corso dei cambi del 3 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1787,700	1787,700	1787,90	1787,700	1787,60	1787,60	1787,500	1787,700	1787,700	1787,70
Marco germanico	675,880	675,880	675,50	675,880	675,75	675,80	675,850	675,880	675,880	675,88
Franco francese	221,450	221,450	221,25	221,450	221,50	221,45	221,450	221,450	221,450	221,45
Fiorino olandese	599,650	599,650	599,70	599,650	599,75	599,70	599,750	599,650	599,650	599,65
Franco belga	33,290	33,290	33,28	33,290	33,50	33,26	33,308	33,290	33,290	33,29
Lira sterlina	2529,250	2529,250	2530 —	2529,250	2530,50	2530,57	2531,900	2529,250	2529,250	2529,25
Lira irlandese	2088,900	2088,900	2088 —	2088,950	2089,50	2089,45	2090 —	2088,900	2088,900	—
Corona danese	186,080	186,080	185,90	186,080	186 —	186,10	186,150	186,080	186,080	186,08
Dracma	13,600	13,600	13,60	13,600	—	—	13,600	13,600	13,600	—
E.C.U.	1495,900	1495,900	1493,95	1495,900	1495,95	1495,95	1496 —	1495,900	1495,900	1495,90
Dollaro canadese	1305 —	1305 —	1308 —	1305 —	1305 —	1305,35	1305,700	1305 —	1305 —	1305 —
Yen giapponese	8,364	8,364	8,36	8,364	8,35	8,35	8,362	8,364	8,364	8,36
Franco svizzero	828,350	828,350	825,75	828,350	828,25	828,20	828,200	828,350	828,350	828,35
Scellino austriaco	96,250	96,250	96,12	96,250	96,25	92,22	96,330	96,250	96,250	96,25
Corona norvegese	226,780	226,780	226,15	226,780	226,75	226,80	226,880	226,780	226,780	226,78
Corona svedese	224,290	224,290	223,90	224,290	224,50	224,34	224,400	224,290	224,290	224,29
FIM	314,500	314,500	314 —	314,500	314,50	314,62	314,750	314,500	314,500	—
Escudo portoghese	10,850	10,850	10,75	10,850	10,75	10,80	10,800	10,850	10,850	10,85
Peseta spagnola	11,070	11,070	11,07	11,070	11 —	11 —	11,070	11,070	11,070	11,07

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1787,600
Marco germanico	675,865
Franco francese	221,450
Fiorino olandese	599,700
Franco belga	33,299
Lira sterlina	2530,575
Lira irlandese	2089,450
Corona danese	186,115
Dracma	13,600
E.C.U.	1495,950
Dollaro canadese	1305,350
Yen giapponese	8,363
Franco svizzero	828,275
Scellino austriaco	96,290
Corona norvegese	226,830
Corona svedese	224,345
FIM	314,625
Escudo portoghese	10,825
Peseta spagnola	11,070

Media dei titoli del 3 ottobre 1985

Titolo					Media
Rendita 5 % 1935					55,200
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86					97 —
»	6 %	»	»	1972-87	92,500
»	9 %	»	»	1975-90	95,500
»	9 %	»	»	1976-91	92,500
»	10 %	»	»	1977-92	92,550
»	12 % (Beni Esteri 1980)				95,225
»	10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %					100,750
»	»	»	1-6-1981/86 16 %		106,900
»	»	»	TR 2,5 % 1983/93		87,700
»	»	»	Ind. ENI 1-8-1988		101,250
»	»	»	»	EFIM 1-8-1988	103,550
»	»	»	»	1- 1-1982/86	100,825
»	»	»	»	1- 3-1982/86	101,525
»	»	»	»	1- 5-1982/86	101,350
»	»	»	»	1- 6-1982/86	101,200
»	»	»	»	1- 7-1982/86	101,650
»	»	»	»	1- 7-1983/86	100,550
»	»	»	»	1- 8-1982/86	101,450
»	»	»	»	1- 8-1983/86	100,400
»	»	»	»	1- 9-1982/86	101,550
»	»	»	»	1- 9-1983/86	100,700
»	»	»	»	1-10-1982/86	101,675
»	»	»	»	1-10-1983/86	100,825
»	»	»	»	1-11-1982/86	101,350
»	»	»	»	1-12-1982/86	101,550
»	»	»	»	1- 1-1983/87	101,975
»	»	»	»	1- 2-1983/87	102,050
»	»	»	»	1- 3-1983/87	102,150
»	»	»	»	1- 4-1983/87	102,350
»	»	»	»	1- 5-1983/87	101,750
»	»	»	»	1- 6-1983/87	102,075
»	»	»	»	1-11-1983/87	100,825
»	»	»	»	1-12-1983/87	101,250

Titolo				Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88				101,125
»	»	»	» 1- 2-1984/88	101,500
»	»	»	» 1- 3-1984/88	101 —
»	»	»	» 1- 4-1984/88	101 —
»	»	»	» 1- 5-1984/88	100,900
»	»	»	» 1- 6-1984/88	100,725
»	»	»	» 1- 7-1983/88	102,850
»	»	»	» 1- 8-1983/88	102,800
»	»	»	» 1- 9-1983/88	102,775
»	»	»	» 1-10-1983/88	102,975
»	»	»	» 1-11-1983/88	104,075
»	»	»	» 1-12-1983/90	104,250
»	»	»	» 1- 1-1984/91	104,125
»	»	»	» 1- 2-1984/91	104,400
»	»	»	» 1- 3-1984/91	102,675
»	»	»	» 1- 4-1984/91	102,750
»	»	»	» 1- 5-1984/91	102,525
»	»	»	» 1- 6-1984/91	102,600
»	»	»	» 1- 7-1984/91	101,925
»	»	»	» 1- 8-1984/91	101,700
»	»	»	» 1- 9-1984/91	101,800
»	»	»	» 1-10-1984/91	101,800
»	»	»	» 1-11-1984/91	101,650
»	»	»	» 1-12-1984/91	100,650
»	»	»	» 1- 1-1992	100,075
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986				100,450
»	»	»	14 % 1- 4-1986	100,250
»	»	»	13,50 % 1- 7-1986	100,050
»	»	»	13,50 % 1-10-1986	100,850
»	»	»	12,50 % 1- 1-1987	98,950
»	»	»	12 % 1- 2-1988	97,350
»	»	»	12 % 1- 3-1988	97,450
»	»	Nov.	12 % 1-10-1987	98,075
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %				115,200
»	»	»	» 22-11-1982/89 13 %	113,350
»	»	»	» 1983/90 11,50%	107,600
»	»	»	» 1984/91 11,25%	108,550
»	»	»	» 1984/92 10,50%	106,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 194

Corso dei cambi del 4 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1763,800	1763,800	—	1763,800	1763,90	1763,90	1764 —	1763,800	1763,800	1763,80
Marco germanico .	676 —	676 —	—	676 —	676 —	676 —	676 —	676 —	676 —	676 —
Franco francese	221,190	221,190	—	221,190	221,25	221,24	221,290	221,190	221,190	221,18
Fiorino olandese . .	598,930	598,930	—	598,930	599,25	599,33	599,740	598,930	598,930	598,92
Franco belga . . .	33,210	33,210	—	33,210	33,25	33,22	33,230	33,210	33,210	33,20
Lira sterlina .	2517,800	2517,800	—	2517,800	2520 —	2520,15	2522,500	2517,800	2517,800	2517,80
Lira irlandese	2083 —	2083 —	—	2083 —	2083 —	2083,50	2084 —	2083 —	2083 —	—
Corona danese .	186,080	186,080	—	186,080	186 —	186,09	186,100	186,080	186,080	186,08
Dracma .	13,600	13,600	—	13,600	—	—	13,550	13,600	13,600	—
E.C.U. . .	1492,500	1492,500	—	1492,500	1491,75	1491,75	1491 —	1492,500	1492,500	1492,50
Dollaro canadese .	1292 —	1292 —	—	1292 —	1292 —	1292 —	1292 —	1292 —	1292 —	1292 —
Yen giapponese .	8,280	8,280	—	8,280	8,275	8,27	8,279	8,280	8,280	8,28
Franco svizzero .	825,300	825,300	—	825,300	825,50	825,50	825,700	825,300	825,300	825,30
Scellino austriaco .	96,130	96,130	—	96,130	96 —	96,15	96,170	96,130	96,130	96,14
Corona norvegese .	225,890	225,890	—	225,890	226 —	225,94	226 —	225,890	225,890	225,89
Corona svedese .	223,200	223,200	—	223,200	223 —	223,10	223 —	223,200	223,200	223,20
FIM	312,500	312,500	—	312,500	315 —	312,75	313 —	312,500	312,500	—
Escudo portoghese	11,020	11,020	—	11,020	10,75	10,95	10,882	11,020	11,020	11,02
Peseta spagnola	11,040	11,040	—	11,040	11,25	11,03	11,032	11,040	11,040	11,04

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1763,900
Marco germanico .	676 —
Franco francese	221,240
Fiorino olandese	599,335
Franco belga .	33,220
Lira sterlina .	2520,150
Lira irlandese	2083,500
Corona danese .	186,090
Dracma .	13,575
E.C.U. .	1491,750
Dollaro canadese .	1292 —
Yen giapponese . .	8,279
Franco svizzero .	825,500
Scellino austriaco .	96,150
Corona norvegese . .	225,945
Corona svedese . .	223,100
FIM	312,750
Escudo portoghese	10,951
Peseta spagnola	11,036

Media dei titoli del 4 ottobre 1985

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	55,200
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	96,65
» 6 % » » 1972-87	92,500
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,500
» 10 % » » 1977-92	92,550
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,200
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,750
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	87,375
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,750
» » » » EFIM 1-8-1988	103,550
» » » » 1- 1-1982/86	101,250
» » » » 1- 3-1982/86	101,250
» » » » 1- 5-1982/86	101,200
» » » » 1- 6-1982/86	101,200
» » » » 1- 7-1982/86	101,200
» » » » 1- 7-1983/86	100,575
» » » » 1- 8-1982/86	101,550
» » » » 1- 8-1983/86	100,575
» » » » 1- 9-1982/86	101,650
» » » » 1- 9-1983/86	100,675
» » » » 1-10-1982/86	101,700
» » » » 1-10-1983/86	100,875
» » » » 1-11-1982/86	101,500
» » » » 1-12-1982/86	101,650
» » » » 1- 1-1983/87	101,925
» » » » 1- 2-1983/87	102,250
» » » » 1- 3-1983/87	102,125
» » » » 1- 4-1983/87	102,200
» » » » 1- 5-1983/87	101,850
» » » » 1- 6-1983/87	102,050
» » » » 1-11-1983/87	100,775
» » » » 1-12-1983/87	101,100

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101,125
» » » » 1- 2-1984/88	101,200
» » » » 1- 3-1984/88	101,150
» » » » 1- 4-1984/88	100,850
» » » » 1- 5-1984/88	100,825
» » » » 1- 6-1984/88	100,600
» » » » 1- 7-1983/88	102,900
» » » » 1- 8-1983/88	102,875
» » » » 1- 9-1983/88	102,800
» » » » 1-10-1983/88	102,900
» » » » 1-11-1983/90	104,075
» » » » 1-12-1983/90	104,100
» » » » 1- 1-1984/91	104,125
» » » » 1- 2-1984/91	104,150
» » » » 1- 3-1984/91	102,700
» » » » 1- 4-1984/91	102,700
» » » » 1- 5-1984/91	102,550
» » » » 1- 6-1984/91	102,550
» » » » 1- 7-1984/91	101,850
» » » » 1- 8-1984/91	101,675
» » » » 1- 9-1984/91	101,875
» » » » 1-10-1984/91	101,900
» » » » 1-11-1984/91	101,625
» » » » 1-12-1984/91	100,875
» » » » 1- 1-1992	100,100
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100,425
» » » 14 % 1- 4-1986	100,200
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,100
» » » 13,50 % 1-10-1986	101,050
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,950
» » » 12 % 1- 2-1988	97,475
» » » 12 % 1- 3-1988	97,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	113,850
» » » » 1983/90 11,50%	108,350
» » » » 1984/91 11,25%	108,300
» » » » 1984/92 10,50%	106,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 195

Corso dei cambi del 7 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1778 —	1778 —	1778,10	1778 —	—	1778,99	1779,99	1778 —	1778 —	1778 —
Marco germanico	673,90	673,90	674,50	673,90	—	673,95	674 —	673,90	673,90	673,90
Franco francese	220,99	220,99	220,50	220,99	—	221,03	221,08	220,99	220,99	220,99
Fiorino olandese	598,23	598,23	598,75	598,23	—	598,11	598 —	598,23	598,23	598,23
Franco belga	33,185	33,185	33,23	33,185	—	33,19	33,203	33,185	33,185	33,18
Lira sterlina	2525,30	2525,30	2534 —	2525,30	—	2525,65	2526 —	2525,30	2525,30	2525,30
Lira irlandese	2084,50	2084,50	2086 —	2084,50	—	2084,75	2085 —	2084,50	2084,50	—
Corona danese	185,90	185,90	185,75	185,90	—	185,89	185,69	185,90	185,90	185,90
Dracma	13,47	13,47	13,50	13,47	—	—	13,47	13,47	13,47	—
E.C.U.	1491,80	1491,80	1491,50	1491,80	—	1491,40	1491 —	1491,80	1491,80	1491,80
Dollaro canadese	1301 —	1301 —	1300 —	1301 —	—	1301,15	1301,30	1301 —	1301 —	1301 —
Yen giapponese	8,251	8,251	8,25	8,251	—	8,25	8,253	8,251	8,251	8,25
Franco svizzero	824,29	824,29	824,50	824,29	—	824,11	823,93	824,29	824,29	824,29
Scellino austriaco	95,885	95,885	95,90	95,885	—	95,90	95,92	95,885	95,885	95,88
Corona norvegese	226 —	226 —	226 —	226 —	—	226 —	226 —	226 —	226 —	226 —
Corona svedese	223,40	223,40	223,50	223,40	—	223,35	223,30	223,40	223,40	223,40
FIM	313,39	313,39	313 —	313,39	—	313,37	313,35	313,39	313,39	—
Escudo portoghese	10,80	10,80	10,80	10,80	—	10,84	10,882	10,80	10,80	10,80
Peseta spagnola	11,04	11,04	11,03	11,04	—	11,03	11,033	11,04	11,04	11,04

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1985

Dollaro USA	1778,995	Lira irlandese	2084,750	Scellino austriaco	95,902
Marco germanico	673,950	Corona danese	185,895	Corona norvegese	226 —
Franco francese	221,035	Dracma	13,470	Corona svedese	223,350
Fiorino olandese	598,115	E.C.U.	1491,400	FIM	313,370
Franco belga	33,194	Dollaro canadese	1301,150	Escudo portoghese	10,841
Lira sterlina	2525,650	Yen giapponese	8,252	Peseta spagnola	11,036
		Franco svizzero	824,110		

Media dei titoli del 7 ottobre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	54,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	96,400
» 6 % » » 1972-87 .	92,500
» 9 % » » 1975-90 .	95,500
» 9 % » » 1976-91 .	92,500
» 10 % » » 1977-92 .	92,550
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	95,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,750
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	87,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	1[illegible]1,750
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,950
» » » » 1- 1-1982/86	101,050
» » » » 1- 3-1982/86	101,450
» » » » 1- 5-1982/86	100,900
» » » » 1- 6-1982/86	101,150
» » » » 1- 7-1982/86	101,400
» » » » 1- 7-1983/86	100,350
» » » » 1- 8-1982/86	101,450
» » » » 1- 8-1983/86	100,450
» » » » 1- 9-1982/86	101,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,650
» » » » 1-10-1982/86	101,625
» » » » 1-10-1983/86	100,975
» » » » 1-11-1982/86	101,450
» » » » 1-12-1982/86	101,50
» » » » 1- 1-1983/87	101,900
» » » » 1- 2-1983/87	102,300
» » » » 1- 3-1983/87	102,050
» » » » 1- 4-1983/87	102,225
» » » » 1- 5-1983/87	101,850
» » » » 1- 6-1983/87	102,100
» » » » 1-11-1983/87	100,750
» » » » 1-12-1983/87	100,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101,050
» » » » 1- 2-1984/88	101,300
» » » » 1- 3-1984/88	101,100
» » » » 1- 4-1984/88	100,550
» » » » 1- 5-1984/88	100,675
» » » » 1- 6-1984/88	100,675
» » » » 1- 7-1983/88	102,800
» » » » 1- 8-1983/88	102,850
» » » » 1- 9-1983/88	102,750
» » » » 1-10-1983/88	102,975
» » » » 1-11-1983/90	104,075
» » » » 1-12-1983/90	104,250
» » » » 1- 1-1984/91	104,225
» » » » 1- 2-1984/91	104,450
» » » » 1- 3-1984/91	102,650
» » » » 1- 4-1984/91	102,675
» » » » 1- 5-1984/91	102,500
» » » » 1- 6-1984/91	102,550
» » » » 1- 7-1984/91	101,875
» » » » 1- 8-1984/91	101,750
» » » » 1- 9-1984/91	101,700
» » » » 1-10-1984/91	101,750
» » » » 1-11-1984/91	100,650
» » » » 1-12-1984/91	100,700
» » » » 1- 1-1992	100,075
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986 .	100,350
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100,225
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100,075
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	100,975
» » » 12,50 % 1- 1-1987 .	99,050
» » » 12 % 1- 2-1988 .	97,425
» » » 12 % 1- 3-1988 .	97,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	98,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	113,250
» » » » 1983/90 11,50 %	108,100
» » » » 1984/91 11,25%	108,250
» » » » 1984/92 10,50%	106,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: Marolda

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio, con sede in Pordenone e stabilimento in San Giorgio di Genova, è prolungata al 3 novembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia, con sede in Firenze e stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fenoglio G.P., con sede e stabilimento in Valperga (Torino), è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elto, con sede in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotti Wamar di Torino, è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. New Team di Varallo Sesia (Vercelli), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamital, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento in Centallo (Cuneo), è prolungata al 25 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superpila industriale, con sede in Firenze e stabilimenti in Firenze e Scandicci (Firenze), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuovo Mago, con sede in Cecina (Livorno) e stabilimento in Montescudaio (Pisa), è prolungata all'8 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tubi Italia S.p.a., con sede legale in Firenze e stabilimento in Casarza Ligure (Genova), è prolungata al 6 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, con sede in Firenze e stabilimento in Fornaci di Barga (Lucca), è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roger De Laon, in Calcinelli di Saltara (Pesaro), è prolungata al 22 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Nuova Colgomma, con sede e stabilimento in Cupramontana (Ancona), è prolungata al 4 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa gomma sud di Teramo, è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine meccaniche del Salento di Trepuzzi, ex Nomef di Trepuzzi (Lecce), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società coop. Consemalmo, con sede in Bari e stabilimento in Grumo Appula (Bari), è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit sud, stabilimento di Bari, è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Svevo di Bari, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Donna Lisa di Molfetta (Bari), fallita il 4 ottobre 1984, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidercomit, sede di Milano, per tutte le unità nazionali, è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duca Visconti di Modrone Velvis, sede amministrativa in Vaprio d'Adda, sede commerciale in Milano e stabilimenti di Gattinara (Vercelli), Vaprio d'Adda (Milano) e Albate (Como), è prolungata al 25 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite elettrodomestici, con sede in Comerio (Varese), stabilimenti di Trento, Comerio e Biandronno (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 novembre 1984 al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, con sede in Comerio (Varese), stabilimenti ed uffici nelle province di Varese, Trento, Napoli e Siena, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 febbraio 1985 all'11 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce quello del 15 luglio 1985 relativo al solo stabilimento sito in Napoli-Barra.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bignozzi, in Bodeno (Ferrara), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 in favore di ottantasei operai dipendenti dalla S.p.a. P. Celli, stabilimento di Fidenza (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° aprile 1985 al 30 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 in favore di dodici impiegati dipendenti dalla S.r.l. Società cementisti per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 16-20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarila, già Sarila arredamenti (dal 1° gennaio 1985 S.p.a. Omega), in Morciano di Romagna (Forlì), è prolungata al 29 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SCM International (gruppo SCM) di Villa Verrucchio (Forlì), è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SCM Industria (gruppo SCM) di Rimini (Forlì), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 in favore di quattordici addetti ai reparti commerciale, amministrazione, cucina ecc. della S.r.l. Quadripasto di Zola Predosa (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32,50 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 13 maggio 1985 al 13 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Jean Claude di Bologna, è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superpila industriale, con sede in Firenze e stabilimenti in Firenze e Scandicci (Firenze), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(5789)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 24 settembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.P.R. - Laminati plastici e rivestimenti, filiali di vendita di Firenze e Napoli, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.P.R. - Laminati plastici e rivestimenti, filiali di vendita di Firenze e Napoli, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

(5788)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cessazione dell'autorizzazione all'esercizio in regime di magazzino generale rilasciata alla S.p.a. Magazzini generali fiduciari di Mantova.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1985, è stata disposta la cessazione dell'autorizzazione all'esercizio in regime di magazzino generale rilasciata alla S.p.a. Magazzini generali fiduciari di Mantova, in Mantova, viale Mons. Martini n. 27, relativamente alle quattro celle ubicate nel complesso di Suzzara, via Lombardia 1/A, 1/B, 1/C; ed è stata contestualmente attribuita l'autorizzazione all'esercizio di magazzino generale per i suddetti immobili alla S.r.l. « Magazzini generali di Suzzara » in Suzzara, via Mazzini, 10.

(5818)

Revoca alla « Società italiana di revisione aziendale e consulenza - Sirac S.p.a. », in Roma, dell'autorizzazione allo esercizio dell'attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 14 settembre 1985 ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione alla società « Società italiana di revisione aziendale e consulenza - Sirac S.p.a. », in Roma, incorporata da altra società.

(5820)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 37/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985, e n. 35 del 2 ottobre 1985;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	1.320 L./litro
benzina super senza piombo	1.345 »
benzina normale	1.270 »
benzina agricola	430 »
benzina pesca e piccola marina . . .	395 »

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina di impianto di erogazione.

Roma, addì 10 ottobre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(5901)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 2 ottobre 1985, n. 273.

Piano di istituzione di sezioni di scuola materna statale per l'anno scolastico 1986-87.

Ai provveditori agli studi

Ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali

Agli assessori alla pubblica istruzione delle regioni

e, per conoscenza:

Ai prefetti

L'intervento statale volto a realizzare un sempre maggiore incremento del numero dei bambini che possono avvalersi del servizio educativo nell'età prescolastica si attuerà, anche per l'anno scolastico 1986-87, con la determinazione di un piano nazionale di istituzione di nuove sezioni di scuola materna statale. Come per i decorsi anni, il piano si articola:

a) nella istituzione di nuove scuole;

b) nella integrazione di scuole statali preesistenti.

Per i criteri da seguire ai fini della formulazione delle proposte si richiamano le istruzioni già impartite in occasione della previsione dei precedenti piani di sviluppo e, al fine di evitare determinazioni di questo Ministero in contrasto con le richieste dei comuni e proposte delle autorità scolastiche locali, si invitano le SS.LL. a tenere in particolare evidenza le seguenti raccomandazioni:

1) devono essere evitate proposte di istituzione di sezioni per le quali non sia accertata la condizione di un numero sufficiente di iscrizioni che in ogni caso non devono essere al di sotto di 13 ovvero di 10, se trattasi di sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps (secondo comma, art. 12, legge 20 maggio 1982, n. 270);

2) le scuole ordinate su una sola sezione possono essere istituite secondo la prescrizione della legge 18 marzo 1968, n. 444, soltanto nei centri minori per i quali non sia possibile provvedere con opportuni servizi di trasporto gratuito;

3) ove lo richieda la consistenza della popolazione scolastica, accertabile tra l'altro dal numero delle domande di iscrizione non accolte, le nuove sezioni devono essere destinate ad incrementare le scuole statali preesistenti;

4) ai fini dell'acquisizione di maggiori elementi di giudizio da parte di questo Ministero dovrà essere provveduto a specificare se per le sezioni richieste sia prevista integrazione di bambini portatori di handicaps; nel caso di sezioni integrative, dovrà altresì essere indicato se nelle sezioni preesistenti siano iscritti per il corrente anno e, presumibilmente, per l'anno scolastico 1986-87 soggetti handicappati;

5) in ordine alle singole domande inoltrate dai comuni è indispensabile l'acquisizione del parere dei competenti direttori didattici i quali dovranno pronunciarsi sull'effettiva consistenza, a loro giudizio, delle condizioni indispensabili ai fini dell'istituzione delle sezioni richieste. Le SS.LL. provvederanno alla restituzione ai direttori didattici delle domande che risulteranno prive del motivato parere degli stessi perché provvedano ad apporlo;

6) le notizie contenute nelle schede compilate dai comuni devono essere opportunamente controllate per quanto concerne:

a) il numero dei bambini in età prescolare residenti nell'intero territorio del comune e quanti di tali bambini risiedono nella zona in cui le nuove sezioni dovrebbero operare;

b) le scuole materne, statali e non statali, già esistenti nel comune e nella zona o località sede della nuova scuola e numero dei bambini ad esse iscritti;

c) l'effettiva disponibilità dei locali indicati come sede delle istituende sezioni. In proposito si sottolinea l'opportunità di prendere in considerazione come possibili sedi delle nuove sezioni i locali delle scuole elementari site in zone ove siasi verificato il decremento della popolazione scolastica.

Devesi altresì evidenziare la necessità che i pareri espressi dagli organi scolastici tengano conto delle realtà desumibili dalle documentazioni prodotte dai comuni e/o che l'eventuale espressione di giudizi contrastanti con gli elementi rilevabili dalle notizie contenute nelle schede dei comuni medesimi sia debitamente motivata;

7) nei casi in cui le sezioni richieste risultino in sostituzione di sezioni preesistenti non statali deve essere espressamente manifestata e ampiamente motivata la volontà degli enti locali o degli altri enti di cessare l'attività;

8) relativamente all'orario di funzionamento delle istituende sezioni che deve essere indicato nel prospetto riassuntivo delle priorità (allegato 2) si ricorda che ai fini dell'adozione dell'orario previsto dal primo comma dell'art. 9 della legge n. 463/78 deve essere accertata la sussistenza delle condizioni indispensabili (es. erogazione del servizio di refezione). Essa deve essere altresì assicurata per l'intera durata dell'anno scolastico che, come noto, per le scuole materne statali, non può essere inferiore a 10 mesi.

Ciò premesso, si indicano di seguito le scadenze degli adempimenti per la determinazione del piano e si raccomanda la puntuale osservanza di tali termini perché il piano medesimo possa essere definito con tempestività tale da consentire un razionale calendario di tutte le altre operazioni che condizionano la regolare ripresa dell'attività scolastica per l'anno 1986-87.

Termini per gli adempimenti

— Invio da parte dei comuni ai direttori didattici delle domande corredate da:

a) copia della delibera approvata dall'autorità tutoria con la quale il comune si impegna a mettere a disposizione delle istituende sezioni, in via provvisoria,

locali adeguati e una sufficiente dotazione di arredi e si impegna altresì all'assunzione degli oneri previsti dall'art. 7/legge n. 444;

b) scheda di cui all'unito fac-simile debitamente compilata in ogni sua parte da sottoscriversi dal sindaco e con allegato l'elenco nominativo delle scuole non statali funzionanti nell'intero comune e nella zona della istituenda scuola;

c) pianta dei locali da adibirsi al primo funzionamento delle sezioni corredata dall'attestato di agibilità e dall'attestato di idoneità igienico-sanitaria rispettivamente rilasciati dall'ufficio tecnico e dall'ufficio sanitario del comune, nonché del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco o il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.

Tali atti dovranno essere prodotti dai comuni anche nel caso di richiesta di istituzione di sezioni integrative entro il 10 dicembre 1985.

— Trasmissione delle domande ai provveditori agli studi da parte dei direttori didattici entro il 20 dicembre 1985.

— Formulazione delle proposte dei provveditori agli studi in conformità ai pareri espressi dai consigli scolastici provinciali e tenuto conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali entro il 20 gennaio 1986.

— Trasmissione entro lo stesso termine del 20 gennaio 1986 ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali delle proposte corredate delle istanze documentate dei comuni, dei verbali delle riunioni in cui i consigli scolastici provinciali hanno espresso il loro parere, dei prospetti conformi al modello allegato 2, debitamente compilati, degli elenchi contenenti le località per le quali i consigli scolastici provinciali avranno ritenuto di esprimere parere negativo.

— Invio da parte dei sovrintendenti scolastici all'ente regione dei piani regionali e della documentazione relativa ai singoli piani provinciali entro il 5 febbraio 1986.

— Trasmissione entro lo stesso termine di copia dei piani regionali ai commissari del Governo e al Ministero - Servizio scuola materna, delle richieste documentate dei comuni, di copia degli atti inviati alle regioni compresi i verbali delle runioni in cui i consigli scolastici provinciali hanno espresso il loro parere, nonché dei piani regionali.

— Trasmissione da parte delle regioni ai sovrintendenti scolastici degli atti ricevuti, corredati del parere da tali enti espressi sull'ordine di priorità delle richieste entro il 5 marzo 1986.

I sovrintendenti scolastici regionali e interregionali non appena ricevuto il parere della regione, lo trasmetteranno a questo servizio, unitamente agli atti ancora in loro possesso.

Nel contempo daranno comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione.

Il Ministro: FALCUCCI

ALLEGATO 1

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI . . . *Comune di* . . .

1. Popolazione del comune . . . .

2. Qualifica del territorio:

zona depressa . . . . si | no

zona di accelerata urbanizzazione . . . . si | no

zona di nuova industrializzazione . . . . si | no

3. Numero dei bambini in età prescolare residenti nell'intero territorio comunale e nella zona della istituenda scuola, nati negli anni:

	Nell'intero comune (1)	Nella zona della istituenda scuola (2)
1981	. . . . . .	. . . .
1982	. . . . . .	. . . .
1983	. . . . . .	. . . .

4. Scuole materne già esistenti nel comune:

a) *Statali*:

sezioni n. . . .

bambini iscritti n. . . .

b) *Non statali* (3):

sezioni n. .

bambini iscritti n. .

Scuole materne già esistenti nella zona (quartiere, rione, frazione, ecc.) della istituenda scuola:

c) *Statali*:

sezioni n. . . .

bambini iscritti n. . . .

d) *Non statali* (3):

sezioni n. . . .

bambini iscritti n. . . .

5. Numero degli alunni frequentanti la prima elementare nella zona della istituenda scuola.

6. Distanza tra la zona della istituenda scuola e la sede della più vicina scuola materna, già funzionante:

a) statale km . . .

b) non statale km . . .

7. Località della istituenda scuola:

capoluogo . . . .

rione . . . .

frazione . . . .

8. Locali per l'istituenda scuola:

spazi interni per aule n. .

spazi all'aperto n. . .

spazio per refezione . . [si] [no]

spazi per cucina . . [si] [no]

servizi igienici per bambini dai tre ai sei anni [si] [no]

locali già costruiti espressamente per scuola materna? . . . . [si] [no]

fanno parte di edificio adibito a sede di altra scuola? . . . . [si] [no]

quali? . . . .

fanno parte di edificio adibito ad altri usi diversi da quelli scolastici? . . . . . [si] [no]

quali? . . . .

locali di proprietà del comune? . . . [si] [no]

locali presi in locazione? . . . . . . [si] [no]

stato di conservazione dei locali [ottimo] [buono] [mediocre]

Il sottoscritto sindaco del comune di . . . . . dichiara sotto la propria responsabilità che i dati numerici e le notizie indicate nella presente scheda rispondono a verità.

Il sindaco

. . . .

Visto, confermo
(timbro)

Data, ...
(timbro)

Il direttore didattico

. . . .

Parere motivato dal direttore didattico.
Parere motivato dal consiglio scolastico provinciale.
Proposta del provveditore agli studi (4).

Data, ...

Il provveditore agli studi

. . . .

---

(1) Devono essere indicati tutti i bambini nati e residenti in ciascun anno nell'intero comune.

(2) Devono essere indicati per ciascun anno quanti dei bambini nati nell'anno considerato risiedono nella zona della istituenda scuola.

(3) I dati richiesti al n. 4, lettere *b*) e *d*), devono essere accompagnati dall'elenco completo delle scuole non statali già esistenti, con l'indicazione del nominativo degli enti e dei privati gestori, della zona in cui sorgono, del numero delle sezioni e dei bambini iscritti a ciascuna di esse.

(4) La proposta deve concludersi con l'indicazione del posto ad essa assegnato nella graduatoria provinciale. Se negativa, va compresa in un elenco distinto da quello delle proposte positive.

N.B. — Ove sono poste domande con risposta alternativa, segnare con barra il *si* nel caso di risposta affermativa e il *no* nel caso di risposta negativa.

ALLEGATO 2

PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI SEZIONI DI SCUOLA MATERNA PER LE QUALI IL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE.

		Comune
		Quartiere o rione o via o frazione
		Situazione demografica ed economica
Nuove istituzioni / Integrazioni		Numero delle sezioni richieste dal comune
Nuove istituzioni / Integrazioni		Numero delle sezioni con parere favorevole del consiglio scolastico provinciale
8, 9, 10 ore / 5 ore		Orario di funzionamento
		Numero dei bambini residenti nella zona della istituenda scuola o sezione
		Numero dei bambini di cui alla precedente colonna, privi di scolarizzazione
Sezioni / Bambini		Numero delle sezioni statali funzionanti nella zona della istituenda scuola o sezione e numero dei bambini iscritti
Comune / Altri enti e privati		Numero delle sezioni non statali funzionanti nella zona della istituenda scuola o sezione
Comune / Altri enti e privati		Numero dei bambini iscritti alle sezioni non statali di cui alla precedente colonna
Sezioni / Bambini	Statale	Sezioni statali e non statali nell'intero comune e bambini iscritti
Sezioni / Bambini	Non statale	
Statale / Non statale		Distanza in km della istituenda scuola (sezione) con la più vicina scuola materna

(5702)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare.

Possono essere ammessi a concorso, in seguito a loro domanda:

1) i marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, ed i marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, che abbiano almeno due anni di anzianità di grado alla data del 3 settembre 1985;

2) i sergenti maggiori in servizio permanente ed i sergenti degli stessi ruoli e categorie di cui al precedente n. 1), che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel bando di concorso;

3) non abbiano superato il 36° anno di età alla data del 3 settembre 1985, salve le maggiorazioni di legge;

4) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi;

5) siano in possesso dell'idonità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica direttamente al Ministero della difesa-aeronautica - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione - 1ª Sezione - Viale della Università n. 4 - 00185 Roma.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma presso il Ministero difesa-aeronautica - Sala riunioni internazionale - Viale Pretoriano n. 4, alle ore 8, nei giorni 20 e 21 novembre 1985.

Per ulteriori informazioni ed il ritiro della copia integrale del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi allo stato maggiore Aeronautica - 5° Reparto - 3° Ufficio D.A.P. - Viale dell'Università n. 4 oppure al Ministero difesa-aeronautica - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma - telefono 06/49865449 - 49865117.

(5831)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova d'esame del concorso a quattro posti di ragioniere presso l'Università di Cassino

Le prove d'esame del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ragioniere (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Cassino, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 20 luglio 1985, pagina 5097, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 8,30 del giorno 29 ottobre 1985;
seconda prova scritta: ore 8,30 del giorno 30 ottobre 1985.

(5879)

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove pratiche di mestiere del concorso pubblico, per esami, a complessivi nove posti di operatore tecnico (ruolo tecnico) presso la casa di riposo di Camogli.

Le prove pratiche di mestiere del concorso pubblico, per esami, a complessivi nove posti di operatore tecnico (ruolo tecnico) per la casa di riposo di Camogli, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 65 del 16 marzo 1985, avverranno come di seguito indicato:

Le prove pratiche di mestiere per le qualifiche di muratore e sarto avranno luogo presso la casa di riposo dell'I.N.P.S. per marittimi in Camogli (Genova), via Jacopo Ruffini n. 12, secondo il seguente calendario:

Per muratore:

26 ottobre 1985, ore 7,30 da Annese R. a Gaudiello S.;
27 ottobre 1985, ore 7,30 da Giarrosso O. a Rettore G.;
28 ottobre 1985, ore 7,30 da Rubino G. a Verzì A.

Per sarto:

1° novembre 1985, ore 7,30 da Avolio M. R. a Fantozzi E.;
2 novembre 1985, ore 7,30 da Farina G. a Pizzonia M. C.;
3 novembre 1985, ore 7,30 da Rapagnetta A. a Vas M.

Le prove pratiche di mestiere per le qualifiche di cameriere, magazziniere e guardia giurata avranno luogo presso la Direzione generale dell'I.N.P.S., via Ciro il Grande n. 21, Roma EUR, secondo il seguente calendario:

Per cameriere:

7 novembre 1985, ore 14,30 da Acampora E. a Ciuccio G.;
8 novembre 1985, ore 14,30 da Coco G. a Gentile O.;
9 novembre 1985, ore 7,30 da Germano D. a Mineccia S.;
10 novembre 1985, ore 7,30 da Minopoli A. a Sansone M.;
11 novembre 1985, ore 7,30 da Scarpati A. a Zucca F.

Per magazziniere:

14 novembre 1985, ore 14,30 da Adda M. a Borraccino L.;
15 novembre 1985, ore 14,30 da Borrelli G. a Castiglione S.;
16 novembre 1985, ore 7,30 da Castrovilli R. a D'Amella C.;
17 novembre 1985, ore 7,30 da Dartizio B. a Fabri G.;
18 novembre 1985, ore 7,30 da Faggi G. a Giuliana L.;
21 novembre 1985, ore 14,30 da Giuliani V. a Magro A.;
22 novembre 1985, ore 14,30 da Maisano L. a Nicolazzo A.;
23 novembre 1985, ore 7,30 da Nigrotti F. a Porcu I.;
24 novembre 1985, ore 7,30 da Porcu P. a Sgro V.;
25 novembre 1985, ore 7,30 da Sguazzini P. a Zunino Celotto G.

Per guardia giurata:

28 novembre 1985, ore 14,30 da Albani R. a Carriero A.;
29 novembre 1985, ore 14,30 da Carrubba A. a Fera G.;
30 novembre 1985, ore 7,30 da Floris S. a Morra Y;
1° dicembre 1985, ore 7,30 da Mortola M. a Pracella N.;
2 dicembre 1985, ore 7,30 da Procaccioli R. a Zicca G.

(5852)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto, appartenente all'area funzionale di medicina, di dirigente sanitario del presidio multizonale di igiene e prevenzione (unità operativa medico micrografica-tossicologica);

due posti di assistente amministrativo;

un posto di chimico collaboratore (assistente) del presidio multizonale di igiene e prevenzione - unità operativa chimica;

un posto appartenente all'area funzionale di chirurgia di aiuto corresponsabile di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero « S. Anna »;

un posto di assistente tecnico - programmatore del centro elaborazione dati del presidio ospedaliero « S. Anna »;

quaranta posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale) del presidio ospedaliero « S. Anna »;

un posto, appartenente all'area funzionale di medicina, di assistente medico del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia «primariato» *A* del presidio ospedaliero «S. Anna»;

un posto, appartenente all'area funzionale di medicina, di primario di medicina generale (divisione *B*) del presidio ospedaliero «S. Anna»;

venticinque posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale) del presidio psichiatrico di via Castelnuovo, 1, in Como.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale «S. Anna» in Como.

(5715)

REGIONE LIGURIA

Concorsi riservati e pubblici a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

un posto di operatore professionale coordinatore - capo tecnico di radiologia;
quattro posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;
venti posti di operatore professionale collaboroatore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Genova Ponente.

(5714)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/8, a:

ventiquattro posti di assistente medico in formazione per l'area funzionale di medicina, nelle seguenti discipline:

due posti in radiologia;
otto posti in pronto soccorso;
un posto in pediatria;
tre posti in patologia e terapia intensiva neonatale;
tre posti in laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
due posti in cardiologia e U.T.I.C.;
un posto in geriatria;
due posti in nefrologia e dialisi;
un posto in neurologia;
un posto in psichiatria;

quattro posti di assistente medico in formazione per l'area funzionale di chirurgia, nelle seguenti discipline:

un posto in chirurgia d'urgenza;
un posto in chirurgia pediatrica;
un posto in ortopedia e traumatologia;
un posto in oculistica;

ventiquattro posti di operatore professionale collaboratore delle seguenti qualifiche:

venti posti di infermiere professionale;
tre posti di tecnico di radiologia;
un posto di tecnico di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria del servizio personale dell'U.S.L. in Foggia.

(5713)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica (con rapporto di lavoro a tempo pieno);
un posto di direttore amministrativo - bilanci e programmazione finanziaria;
un posto di collaboratore amministrativo di area economico-finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Lugo (Ravenna).

(5719)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di primario presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

un posto di primario ospedaliero di pronto soccorso e terapia d'urgenza;
un posto di primario ospedaliero di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Mirano (Venezia).

(5717)

REGIONE TOSCANA

Selezioni pubbliche a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indette pubbliche selezioni, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

un posto di collaboratore amministrativo;
due posti di assistente amministrativo;
un posto di farmacista coadiutore;
un posto di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore personale vigilanza ed ispezione (perito industriale);
un posto di assistente in formazione dell'area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Cortona (Arezzo).

(5712)

REGIONE SARDEGNA

Concorso a due posti di assistente dell'area funzionale di medicina presso l'unità sanitaria locale n. 2

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente dell'area funzionale di medicina presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione formazione e aggiornamento del personale dell'U.S.L. in Alghero (Sassari).

(5716)

ENTE OSPEDALIERO DI MONZA

Concorso a centotrenta posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a centotrenta posti di operatore professionale di 1ª categoria - collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(5718)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1985, n. **36**.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 dell'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n. 72 del 4 giugno* 1985)

(*Omissis*).

(3699)

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1985, n. **37**.

Norme per la disciplina dell'attività delle cave.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n. 73 del 5 giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1.

La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione in superficie o in sotterraneo delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o condizione fisica, appartenenti alla seconda categoria ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e comunque non compresi nella prima categoria ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

I lavori di coltivazione dei giacimenti dei materiali succitati costituiscono attività di cava o di torbiera.

TITOLO II
CAVE E TORBIERE

Capo I
AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA

Art. 2.

La ricerca delle sostanze minerali di cui all'art. 1, allo scopo di accertare l'esistenza, la qualità, la consistenza e l'economicità dei giacimenti, è subordinata a preventiva autorizzazione.

Art. 3.

L'autorizzazione alla ricerca è accordata dall'assessore all'industria, commercio e artigianato:

a) sentito il comune interessato quando la ricerca è eseguita in zone non soggette ad alcun vincolo (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico, ecc.);

b) sentito anche il Comitato tecnico regionale per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) di cui al successivo art. 29 quando invece le zone sono interessate da uno o più vincoli.

Art. 4.

Alla istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca — da trasmettere tramite l'ufficio minerario regionale di cui alla legge regionale n. 7 del 17 gennaio 1980 — deve essere allegata una relazione tecnico-economica indicante le zone interessate, le modalità di esecuzione del programma di ricerca, i mezzi impiegati, le eventuali modifiche che i lavori apporterebbero al terreno e la spesa prevista.

Ai possessori dei fondi interessati viene data comunicazione da parte dell'assessorato all'industria e gli stessi hanno, qualora ne facessero domanda entro trenta giorni dal ricevimento, diritto prioritario alla ricerca.

Prima dell'inizio dei lavori di ricerca il titolare è tenuto a trasmettere al comune interessato ed all'ufficio minerario regionale la denuncia di esercizio in analogia a quanto previsto dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Art. 5.

L'autorizzazione alla ricerca non può essere accordata per durata superiore ad un anno e può essere prorogata per un altro solo anno, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti.

Art. 6.

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dalla ricerca.

In caso di contestazione sull'entità dei danni il settore industria — ufficio minerario regionale — stabilirà d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito cauzionale, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

Quando i fondi sui quali si intende effettuare la ricerca sono di proprietà di esercenti di cave in attività ed i proprietari dimostrino che eventuali giacimenti in essi accertati costituiscono riserve di materiale indispensabili per il prosieguo dell'attività estrattiva, oppure che detti fondi sono necessari per discariche di detriti di coltivazione, i possessori possono opporsi ai lavori di ricerca.

L'amministrazione regionale, eseguiti i necessari accertamenti, può dichiarare tali fondi, in tutto o in parte, zone di naturale sviluppo delle attività in atto.

Art. 7.

L'autorizzazione alla ricerca non consente di effettuare lavori di coltivazione per i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al successivo art. 8.

Capo II

AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE

Art. 8.

La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata dal presidente della giunta regionale:

a) su proposta dell'assessore all'industria, quando le attività estrattive ricadono in territori non soggetti ad alcuno dei vincoli di cui all'art. 3;

b) su proposta dell'assessore all'industria, sentito il C.T.R.A.E., quando le attività ricadono in territori sui quali insistono uno o più dei vincoli di cui all'art. 3.

Art. 9.

L'autorizzazione per la coltivazione deve essere chiesta anche per l'apertura delle « cave di prestito » e per tutti i movimenti di terra, che avvengono con l'utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio, per opere stradali o idrauliche e per opere pubbliche in genere ed anche quando si intendano utilizzare i detriti di coltivazione in discarica di cave abbandonate.

Nella istanza di autorizzazione il richiedente deve indicare i progetti delle opere da realizzare.

Art. 10.

Per le attività estrattive autorizzate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. I relativi provvedimenti sono di competenza del presidente della Regione.

Art. 11.

Per le pertinenze, così come definite dall'art. 23, primo comma, del succitato regio decreto n. 1443 e per gli impianti annessi, i comuni provvedono a determinare gli oneri di urbanizzazione a carico dell'esercente e la relativa riscossione, secondo le modalità di cui all'art. 19 e successivi della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, concernente « Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977 ».

Capo III

PRIORITA' E PROCEDURA NELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 12.

L'autorizzazione alla coltivazione è rilasciata, in ordine di priorità, al ricercatore, al proprietario del suolo e suoi eredi, all'usufruttuario vitalizio ed altri eventi diritto sui fondi oggetto di attività estrattiva, fatte salve le norme previste nella presente legge.

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve contenere:

1) le generalità ed il domicilio del richiedente, se questo è persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se si tratta di una società o impresa cooperativa;

2) il numero di codice fiscale del richiedente e della partita I.V.A.

Alla domanda, indirizzata al presidente della giunta regionale, tramite il settore industria - ufficio minerario regionale, devono essere allegati:

a) copia autentica del contratto di affitto o dell'atto di proprietà od ogni altro titolo comprovante il diritto sull'area da coltivare, con estratto di mappa catastale riportante l'estensione dell'area stessa nonché i terreni limitrofi compresi in un raggio di m 500;

b) una carta topografica, in scala 1:25.000, con sopra indicata la ubicazione della cava;

c) una planimetria quotata in scala non inferiore a 1:1000 dei terreni interessati dalle escavazioni e dagli impianti eventualmente esistenti;

d) piano di coltivazione e relazione tecnica redatta da un professionista esperto in materia;

e) progetto esecutivo per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino delle aree, comunque interessate all'attività estrattiva;

f) programma economico-finanziario;

g) documentazione circa l'idoneità tecnica ed economica del richiedente ad eseguire i lavori di coltivazione.

Art. 13.

Per le autorizzazioni di cui all'art. 8, il progetto per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino delle aree deve indicare le opere da realizzarsi anche durante il periodo della coltivazione oltre che al termine della stessa.

Il programma economico-finanziario deve indicare la utilizzazione e la destinazione sul mercato del materiale estratto, la potenzialità degli impianti di cava ed i programmi di investimento sugli stessi, le previsioni di impiego della mano d'opera.

Copia della domanda e relativi allegati è trasmessa a cura del richiedente al sindaco del comune interessato.

Il sindaco, entro otto giorni dal deposito della domanda, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni.

Il sindaco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione, invierà il proprio motivato parere sulla richiesta al settore industria ufficio minerario regionale.

Il parere si intende comunque favorevole se il sindaco non si esprime nel termine soprafissato.

Tutti i pareri richiesti a norma della presente legge a enti, uffici statali, regionali e locali si intendono comunque favorevoli se, decorso il termine massimo di trenta giorni dall'acquisizione degli atti e documenti gli interessati non si siano pronunziati.

L'autorizzazione alla coltivazione deve essere rilasciata entro giorni sessanta e giorni novanta, rispettivamente, per i casi di cui al punto *a*) e al punto *b*) dell'art. 8, a far tempo dalla decorrenza del termine di cui al comma precedente, decorsi i quali si intende esecutiva.

Copia dell'autorizzazione, oltre che all'imprenditore deve essere trasmessa al sindaco del comune interessato.

Art. 14.

L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di tempo definito in rapporto alla potenzialità degli impianti e degli investimenti previsti e comunque non superiore a venti anni.

Ottenuto il titolo autorizzativo e prima di iniziare i lavori, l'esercente deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

L'autorizzazione alla coltivazione può essere prorogata a richiesta degli interessati quando sussistono motivati interessi di produzione e di sviluppo economico.

La proroga viene accordata dalla stessa autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 15.

Nell'atto autorizzativo devono essere previsti:

l'obbligo di esecuzione da parte dell'imprenditore, anche a mezzo di eventuali concorsi volontari od obbligatori da costituirsi secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, di tutte quelle opere che si rendono necessarie per evitare *danni ad altri beni ed attività, tenuto conto delle proposte*

avanzate dai vari enti a tutela dei vincoli esistenti, nonché delle opere per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino del terreno comunque interessato all'attività estrattiva;

i tempi e le modalità di esecuzione delle opere per la ricomposizione ambientale delle aree interessate;

l'ammontare del deposito cauzionale e di congrue garanzie finanziarie, anche fidejussorie, per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire.

L'entità del deposito è adeguata annualmente mediante deliberazione della giunta regionale in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita;

le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.

Capo IV
SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA

Art. 16.

I lavori di coltivazione autorizzati possono essere sospesi cautelativamente quando:

a) si verifichi l'inosservanza dei programmi e delle prescrizioni del provvedimento;

b) siano necessari ulteriori accertamenti in vista dell'adozione del provvedimento di decadenza o di revoca di cui agli articoli 17 e 18.

L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia dopo che si è accertato che il titolare ha provveduto agli adempimenti prescritti.

Il provvedimento di sospensione è comunque disposto quando si tratti di lavori abusivi.

L'ordine di sospensione, emesso dal presidente della Regione, è immediatamente notificato all'imprenditore, al proprietario ed al sindaco del comune interessato.

Art. 17.

L'autorizzazione alla coltivazione può essere dichiarata decaduta:

quando il titolare non inizi i lavori di coltivazione del giacimento o non dia ad essi adeguato sviluppo secondo il programma di ricerca o il progetto di coltivazione;

per grave e reiterata inosservanza di cui al punto *a*) dell'art. 16, nonché delle norme in materia di polizia delle miniere e cave, di igiene e sicurezza del lavoro;

per il trasferimento del titolo senza il preventivo nulla-osta dell'autorità concedente;

quando sia venuta meno la capacità tecnica ed economica del titolare;

quando siano stati sospesi i lavori di coltivazione senza il nulla-osta da parte dell'ufficio minerario regionale.

La dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione alla coltivazione è adottata con provvedimento motivato dalla stessa autorità concedente dopo che sia trascorso inutilmente il termine assegnato per la eliminazione delle inadempienze.

Il provvedimento è notificato all'imprenditore, al proprietario ed al sindaco del comune interessato.

Il provvedimento di dichiarazione di decadenza è atto definitivo.

Art. 18.

L'autorizzazione alla coltivazione può essere revocata dalla giunta regionale, sentito il C.T.R.A.E., per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico.

In tale caso, ove l'imprenditore ne faccia motivata richiesta entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, viene fatto salvo un equo indennizzo che tiene conto del valore degli impianti e dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso le cave o torbiere da determinarsi dallo stesso C.T.R.A.E. su parere motivato del settore industria - ufficio minerario regionale; resta fermo l'obbligo per l'imprenditore alla ricomposizione ambientale prevista dal provvedimento di cui viene disposta la revoca.

Il provvedimento di revoca è notificato all'imprenditore, al proprietario ed al sindaco del comune interessato.

Il provvedimento di revoca è atto definitivo.

Capo V
COLTIVAZIONE NEI CORSI D'ACQUA

Art. 19.

Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua nei laghi e spiagge lacustri di competenza regionale continuano ad essere subordinate a concessione rilasciata dall'assessore ai lavori pubblici nel rispetto delle vigenti norme.

I titolari delle concessioni, oltre a comunicare all'assessorato ai lavori pubblici i dati relativi alle escavazioni effettuate, sono tenuti alla osservanza di quanto stabilito dal successivo art. 22.

Capo VI
VIGILANZA

Art. 20.

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato, abilitati espressamente dalle leggi vigenti, anche dai dipendenti dell'amministrazione regionale, in servizio presso il settore industria - ufficio minerario regionale, designati dall'assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della Regione.

Su tale designazione viene chiesto il parere del prefetto per quanto di competenza.

I verbali di accertamento dell'infrazione sono inoltrati agli uffici regionali del contenzioso competenti per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ex legge regionale 15 novembre 1977, n. 36.

Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava sono esercitate dal settore industria - ufficio minerario regionale.

La vigilanza sui lavori di escavazione dei materiali di cui all'art. 19 è demandata all'assessorato ai lavori pubblici.

E' di competenza dell'ufficio minerario regionale, invece, la vigilanza sugli impianti di trattamento dei materiali estratti con le escavazioni di cui al comma precedente. Pertanto, gli uffici del genio civile trasmettono all'ufficio minerario copia degli atti relativi alle concessioni rilasciate.

Capo VII
SPESE PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Art. 21.

Le spese per l'istruttoria delle istanze, per l'autorizzazione sia alla ricerca che alla coltivazione di cui alla presente legge, sono a carico del richiedente.

Capo VIII
OBBLIGO DI FORNIRE DATI STATISTICI

Art. 22.

Gli esercenti devono fornire periodicamente tutti i dati statistici dei materiali estratti, nonché tutte le altre informazioni e chiarimenti che venissero loro richiesti dal settore industria - ufficio minerario regionale.

Gli esercenti debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari del settore industria - ufficio minerario regionale, tutti i mezzi per ispezionare i lavori in corso.

Capo IX
IL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA REGIONE

Art. 23.

Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente articolo.

Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti di cava ricadenti nelle aree individuate dal piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.), la giunta regionale invita il proprietario del fondo a presentare, entro il termine di sei mesi, domanda di autorizza-

zione a proprio nome o a cedere la disponibilità del giacimento a terzi che entro lo stesso termine presentino domanda, con l'avvertimento che il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione decorso inutilmente il termine medesimo.

In quest'ultimo caso la giunta regionale dispone il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Detto giacimento sarà dato in concessione a giudizio insindacabile della Regione a chi abbia, tra quanti hanno presentato relativa domanda, la idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di decadenza dell'autorizzazione previsti dall'articolo 17, qualora il titolare di quest'ultima sia proprietario del fondo.

Qualora il titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta non sia il proprietario del fondo, la giunta regionale procede analogamente a quanto previsto dal secondo e dal terzo comma del presente articolo per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di autorizzazione.

Il concessionario subentrante nell'esercizio della cava è tenuto a corrispondere all'avente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

Sono escluse dalla suindicata procedura di decadenza le cave di riserva di stabilimenti industriali esistenti; il carattere di riserva va riconosciuto con provvedimento della giunta regionale, sentito il C.T.R.A.E., tenendo conto delle dimensioni e dell'attività svolta dai singoli stabilimenti.

Capo X

I CONSORZI - COLLAUDI - DIREZIONE DEI LAVORI - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 24.

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di opere comuni attinenti l'attività di cava e per l'attuazione di un coordinamento della coltivazione, possono costituirsi consorzi volontari ed obbligatori.

La costituzione dei consorzi obbligatori può essere disposta dalla giunta regionale quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti:

almeno i due terzi dei fondi relativi all'area interessata dalla coltivazione, quando si intende attuare il coordinamento della coltivazione stessa;

almeno i due terzi delle aree interessate alle opere comuni quando si deve procedere alla esecuzione, alla manutenzione ed all'uso delle opere stesse, attinenti l'attività di cave.

La costituzione dei consorzi obbligatori può essere disposta, comunque, quando lo impongano le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica, idrologica della zona.

La costituzione dei concorsi facoltativi è comunicata, entro trenta giorni, dagli interessati all'assessorato all'industria mediante la produzione di copia dell'atto costitutivo.

In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedano secondo le direttive fissate, la giunta regionale, previa diffida, può nominare un commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta delle opere con addebito delle spese agli imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e l'amministrazione del consorzio fino all'attuazione delle direttive fissate.

Art. 25.

Il progetto di recupero e/o sistemazione e/o ripristino facente parte integrante del progetto globale per l'autorizzazione della cava dovrà essere collaudato, al termine dell'attività della cava o dell'autorizzazione, dal settore industria - ufficio minerario regionale, in collaborazione con il comune interessato al fine di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel progetto stesso ed a quanto stabilito nel provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento alle opere di recupero e/o sistemazione.

Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.

Sulla base delle risultanze, la giunta regionale provvede all'eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dell'articolo 15, dichiarando estinta la cava, ovvero ad intimare all'imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare agli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione, entro un congruo termine.

Trascorso inutilmente il termine stabilito, il comune interessato provvede d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, anche mediante incameramento della cauzione.

Art. 26.

Allo scopo di assicurare, all'attività delle cave e torbiere, esercizi caratterizzati da maggiore sicurezza per gli addetti, migliore e più razionale utilizzazione delle risorse, rendimenti produttivi più favorevoli, con ovvii benefici di costi sia economici che ambientali e per una gestione più attenta del territorio a maggiore salvaguardia dell'ambiente, la direzione dei lavori nelle attività estrattive deve essere affidata a tecnici con adeguata preparazione nel campo particolare delle conoscenze geologiche del sottosuolo e di quelle specifiche del processo produttivo e di trasformazione.

La direzione dei lavori può essere esplicata su una sola cava o su gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali e che posseggono i requisiti di cui al successivo articolo.

E' fatto obbligo di affidare la direzione dei lavori ad un tecnico laureato in ingegneria, nelle cave di grande importanza, con potenzialità degli impianti installati superiore alle 2000/t giorno e/o quando si impiegano particolari tecnologie e notevoli mezzi meccanici.

Circa la complessità e l'importanza delle lavorazioni e degli impianti decide il settore industria - ufficio minerario regionale.

La direzione dei lavori, oltre che agli ingegneri minerari o a periti minerari, può essere affidata ad ingegneri con specializzazione diversa da quella mineraria, a geologi, periti industriali e geometri purché attestino di possedere specifiche competenze nelle discipline minerarie.

Art. 27.

Il personale tecnico da assegnare all'ufficio minerario regionale, se non è in possesso di laurea in ingegneria mineraria o del diploma di perito minerario, deve frequentare, a carico della Regione, corsi di specializzazione presso sedi universitarie, se ingegnere, o istituti minerari, se non ingegnere.

La Regione provvederà inoltre ad istituire corsi di qualificazione professionale per capo-cava e per fochino minatore, in sede provinciale e, se necessario, anche sub-provinciale nelle zone interessate da numerose attività estrattive.

TITOLO III

SANZIONI

Art. 28.

Il procedimento e la competenza sanzionatoria sono regolamentati dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 15 novembre 1977, n. 36.

E' punita: con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire 2.000.000 la violazione delle norme di cui all'art. 22; con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 la violazione delle norme di cui all'art. 2; con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 la violazione di cui all'art. 6; con la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 20.000.000 la violazione delle norme di cui agli articoli 8 e 9.

La sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 20.000.000 è comminata anche a coloro che proseguono l'attività oltre i termini previsti dall'autorizzazione.

Quando l'esercente non ottempera agli obblighi di sistemazione e/o di recupero e/o di ripristino del terreno comunque interessato all'attività estrattiva, stabiliti nell'atto autorizzativo, provvederà il comune competente per territorio addebitando le spese al trasgressore, previo incameramento, quale acconto, della cauzione eventualmente versata.

I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati con le modalità stabilite dall'articolo 54 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17.

TITOLO IV

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (C.T.R.A.E.)

Art. 29.

E' istituito presso l'assessorato all'industria, commercio ed artigianato il C.T.R.A.E., composto dai seguenti membri:

l'assessore al ramo, in veste di presidente;

il coordinatore del settore industria, vice presidente;

l'ingegnere capo dell'ufficio minerario regionale;

un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna proposta dalla facoltà di giurisprudenza, Università di Bari;

un esperto nelle discipline geologico-minerarie, da scegliere tra una terna proposta dalla facoltà di ingegneria della Università di Bari;

un rappresentante dei lavoratori del settore designato, per ciascuna provincia, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali provinciali.

Il rappresentante provinciale partecipa alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nell'ambito della propria provincia;

un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave, designato dalle associazioni industriali per ciascuna provincia.

Anche per questo rappresentante vale quanto stabilito per il rappresentante sindacale;

un rappresentante dell'assessorato competente in materia ecologica-ambientale.

Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario dell'assessorato all'industria.

Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Quando si devono trattare argomenti che interessano altri assessorati regionali ed uffici statali, il comitato viene integrato con i rispettivi responsabili, espressamente invitati, a titolo consultivo.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il comitato viene nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica non oltre il sesto mese successivo alla fine della legislatura regionale.

Il comitato viene convocato, mediante invito del presidente, ogni qualvolta vi siano particolari ed indifferibili richieste.

Le convocazioni devono essere disposte con preavviso di almeno sette giorni, salvo casi di urgenza.

Ai componenti il comitato sono corrisposti, se dovuti, gli emolumenti previsti dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Il coordinatore del settore industria può essere delegato a presiedere, nonché ad esercitare tutte le funzioni previste nel presente articolo ed attribuite al presidente.

Nei casi in cui l'organo regionale non ritenga di uniformarsi ai pareri del comitato, dovrà motivare le proprie determinazioni.

Art. 30.

IL C.T.R.A.E., organismo tecnico consultivo, esprime pareri sul piano regionale delle attività estrattive e/o stralci dello stesso e sugli eventuali aggiornamenti, nonché sui quesiti ad esso sottoposti tramite gli organi della Regione.

Propone alla giunta regionale norme di attuazione alla presente legge, con particolare riferimento:

alla valorizzazione ed al migliore sfruttamento delle risorse naturali;

alla individuazione dei criteri che consentano la determinazione di un equo canone relativo ai terreni oggetto dell'attività estrattiva, pur nella salvaguardia dei diritti del proprietario del suolo e del conduttore agricolo;

alla individuazione delle garanzie che gli operatori economici devono fornire circa la validità tecnico-economica delle iniziative di valorizzazione delle risorse nel territorio con riferimento alla continuità e stabilità dell'occupazione, alla salvaguardia degli aspetti ecologici, idrogeologici e garanzia per la sistemazione ottimale delle zone coltivate.

Propone inoltre le modalità di intervento della Regione per la formazione e qualificazione del personale e dei tecnici operanti nelle attività estrattive e nell'ufficio minerario regionale in attuazione a quanto disposto dall'art. 27.

TITOLO V

PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.R.A.E.)

Art. 31.

Il P.R.A.E. da redigere a cura dell'assessorato all'industria, commercio e artigianato:

a) individua, attraverso indagini giacimentologiche e tecnico produttive, le aree suscettibili di attività estrattiva;

b) stima i fabbisogni dei mercati esteri, nazionali e regionale dei vari materiali, secondo ipotesi a medio e lungo periodo allo scopo di graduare l'utilizzazione delle succitate aree;

c) dispone norme per l'apertura di nuove cave, miranti a valorizzare le risorse naturali in armonia con le esigenze di salvaguardia dei valori dell'ambiente e nel rispetto delle esigenze poste dalle necessità di ordine tecnico, economico e produttivo;

d) stabilisce, sentiti i comuni interessati, le comunità montane e le province, nonché gli assessorati regionali e gli uffici statali competenti, oltre alle aree dove l'attività estrattiva è prioritaria rispetto ad ogni altra attività, anche le zone sottoposte a vincoli urbanistici, paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici, nelle quali l'attività estrattiva può essere subordinata a determinate modalità di coltivazione;

e) predispone la tabella dei fabbisogni per ogni tipo di materiale nell'arco di un decennio;

f) individua le aree da utilizzare a discarica dei residui di cave.

Art. 32.

Il P.R.A.E. si compone di:

1) una relazione con la indicazione delle finalità e dei criteri informativi del piano, corredata da:

a) carta delle risorse, note nelle aree di cui all'art. 31, punto *a)*;

b) carta dei vincoli di cui all'art. 31, punto *d)*;

2) una relazione contenente la determinazione dei prevedibili fabbisogni articolati a livello regionale e provinciale, per ogni tipo di materiale, per il periodo di un decennio; fabbisogni formulati in relazione agli elementi statistici ed ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;

3) norme generali di comportamento per la razionale coltivazione sia in termini produttivi che ecologico-ambientali dei giacimenti dei vari tipi di materiale nelle diverse situazioni geomorfologiche.

Art. 33.

Il P.R.A.E. deve essere completato entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Detto piano, proposto dalla giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale per le attività estrattive di cui all'articolo 29, è adottato con deliberazione del consiglio regionale ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate da privati ed enti pubblici osservazioni e proposte di modifica.

Il piano è approvato dal consiglio regionale nei successivi sessanta giorni e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.P.

Il piano è sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni e può comunque essere variato ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, seguendo le stesse procedure previste per la redazione della stesura iniziale.

Art. 34.

Entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del P.R.A.E. nel Bollettino ufficiale della Regione, i comuni, con apposita delibera del consiglio comunale, provvedono ad uniformare ad esso il piano regolatore comunale o gli strumenti urbanistici.

Ove il comune non provveda nel termine suddetto, il presidente della Regione, su proposta degli assessori all'industria ed all'urbanistica, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, nomina un commissario *ad acta*.

I comuni che non hanno adottato lo strumento urbanistico generale si adegueranno, salvo l'esistenza di specifici divieti previsti per l'attività estrattiva; divieti che dovranno essere tempestivamente segnalati al C.T.R.A.E., tramite l'ufficio minerario.

TITOLO VI
REGIME TRANSITORIO

Art. 35.

Per le cave legalmente in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione dei lavori di coltivazione è subordinata all'autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

L'autorizzazione non può essere denegata se non quando l'attività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, archeologici o derivanti da altre leggi.

L'attività estrattiva, dovrà comunque cessare soltanto qualora l'autorizzazione non venga chiesta entro il termine di cui al secondo comma.

Fino all'entrata in vigore del P.R.A.E. l'attività estrattiva, esercitata in zona agricola, si ritiene compatibile con la predetta destinazione di zona, salvo specifici divieti previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 36.

L'autorizzazione per l'apertura di una nuova cava, dalla data di entrata in vigore della presente legge sino a quando non sia stato adottato il P.R.A.E. di cui al precedente titolo VI, sarà rilasciata solo nel caso di cui all'art. 8, secondo comma, lettera *a*).

La stessa procedura si osserva anche sino a quando lo strumento urbanistico comunale abbia recepito il P.R.A.E.

Art. 37.

Per un periodo di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge i termini di cui all'art. 12 sono prorogati di ulteriori sessanta giorni.

TITOLO VII
NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 38.

Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad osservarsi le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

E' fatto salvo, inoltre, quanto previsto dalle leggi statali in materia di pubblica sicurezza.

Art. 39.

L'assessore all'industria, se delegato dal presidente della Regione, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

Art. 40.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in L. 600.000.000 annui a partire dall'esercizio 1985, si fa fronte con il bilancio pluriennale 1985-86 obiettivo 6-Industria.

Al bilancio di previsione 1985 è introdotta la seguente variazione:

(*Omissis*).

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1985, n. **38.**

Norme per il controllo statico dei fabbricati nei comuni pugliesi ed interventi in caso di crollo degli edifici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 73 *del* 5 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME PER IL CONTROLLO DELLE CONDIZIONI STATICHE DEI FABBRICATI

Art. 1.

1. I comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un programma di rilevazione delle condizioni statiche dei fabbricati esistenti sul proprio territorio al fine di individuare zone, comprendenti anche singoli edifici, per le quali dette condizioni presentano rischio per gli occupanti e per la pubblica incolumità.

2. Il piano deve comprendere altresì indagini geognostiche sulla natura dei terreni di fondazione.

3. Le zone individuate con il programma sono rese note alla cittadinanza mediante avviso pubblico affisso all'albo pretorio e manifesti.

Art. 2.

1. Tutti i proprietari di fabbricati compresi nelle zone individuate dal programma devono presentare al comune, entro trenta giorni dalla data di affissione dell'avviso pubblico, una dichiarazione a firma di tecnico abilitato attestante l'abitabilità e/o la agibilità dell'immobile posseduto sotto l'aspetto statico.

2. Nel caso che il fabbricato comprenda più unità immobiliari di proprietari diversi, la dichiarazione è prodotta congiuntamente a cura dell'amministratore del condominio o di responsabile delegato.

3. Nel caso che il fabbricato sia munito di certificato di abitabilità e/o di agibilità rilasciato dal sindaco in data non anteriore ai dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione si limita ad attestare che non sono intervenuti fatti e fenomeni atti a compromettere le condizioni statiche del fabbricato stesso.

Art. 3.

1. Il sindaco, ove necessario ed inderogabilmente per i casi di gravi condizioni statiche, deve emettere i provvedimenti di competenza atti a salvaguardare la pubblica incolumità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

1. Gli uffici del genio civile, a richiesta delle amministrazioni comunali dei rispettivi territori di competenza, sono tenuti a prestare la propria collaborazione tecnica.

2. I comuni non in grado di far fronte agli adempimenti della presente legge con i propri uffici tecnici possono avvalersi della prestazione di tecnici abilitati mediante il conferimento di specifico incarico.

Art. 5.

1. A carico degli inadempienti degli obblighi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono applicate le penalità di legge.

Art. 6.

1. Per le spese necessarie all'attuazione del programma, la Regione concede ai comuni un contributo su richiesta motivata e documentata.

2. Per ottenere il contributo, i comuni trasmettono i programmi alla Regione, che accredita presso la tesoreria comunale, con destinazione vincolata, il 50% prima delle operazioni di rilevazione ed il restante 50% dopo la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 7.

1. Le agevolazioni previste dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica sono estese, con il grado della massima priorità, ai comuni che si sostituiscano ai privati in caso di esercizio dei poteri di cui all'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Capo II

INTERVENTI IN CASO DI CROLLO DEGLI EDIFICI

Art. 8.

1. In caso di crollo o di inabitabilità causata da eventi che compromettono la staticità degli edifici, la giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni contributi in conto capitale per l'acquisto di alloggi da destinare ai danneggiati soggetti a sgombero.

2. Al comune di Castellaneta è assegnato un contributo di L. 1.800.000.000 per l'acquisto di alloggi ai sensi della presente legge.

Art. 9.

1. L'acquisto degli alloggi è deliberato dal consiglio comunale sulla base di una relazione a cura del dirigente del locale ufficio tecnico comunale che attesti la congruità del prezzo.

2. Gli alloggi sono concessi in locazione, con delibera del consiglio comunale, ai superstiti del crollo e, per l'eccedenza, ai residenti negli edifici limitrofi sottoposti ad ordinanza di sgombero, sulla base di una graduatoria formata ai sensi del primo comma, punto *a*), dell'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54.

3. Il comune è tenuto preventivamente ad informare i possibili destinatari degli alloggi ed a richiedere agli stessi, anche sotto forma di atto notorio reso nelle forme di legge, i dati necessari per la formazione della graduatoria.

Capo III

PROVVIDENZE FINANZIARIE

Art. 10.

1. Agli oneri rivenienti dai precedenti articoli 8 e 9 si farà fronte con lo stanziamento di L. 4.400.000.000 da prelevarsi con le seguenti variazioni alla legge regionale 12 febbraio 1985, n. 4.

(*Omissis*).

Art. 11.

1. Agli oneri rivenienti dai precedenti articoli 4 e 6 si farà fronte con lo stanziamento di lire 5 miliardi da prelevarsi con le seguenti variazioni alla legge regionale 12 febbraio 1985, n. 4.

(*Omissis*).

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con le leggi di approvazione del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1985, n. 39.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 5 settembre 1977, n. 30.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 73 *del* 5 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 5 settembre 1977, n. 30, è così modificato:

« L'équipe stabile, per l'intero orario di lavoro, è costituita da tre unità:

uno psicologo, un assistente sociale e un assistente sanitario od ostetrica o infermiere professionale ».

Art. 2.

Norma transitoria

Le UU.SS.LL. che abbiano in corso formali convenzioni per le figure professionali previste nel precedente articolo si avvalgono del predetto personale purché in servizio alla data del 31 dicembre 1983 sino all'espletamento di procedure concorsuali secondo l'ordinamento in vigore.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità previste al cap. 1401060 « Consultori familiari, leggi n. 405/75 e n. 194/78 "Interventi per l'aborto" legge regionale n. 30/77 » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985, approvato con legge regionale 12 febbraio 1985, n. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

(3610)

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1985, n. 40.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 dell'Ente regione pugliese trasporti (ERPT).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 73 *del* 5 *giugno* 1985)

(*Omissis*).

(3644)

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985, n. 41.

Norme in materia di delega delle funzioni amministrative e di verifica sullo stato delle autonomie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 74 *del 6 giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

Generalità

1. La regione Puglia, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e degli articoli 19 e 64 del proprio statuto, esercita le funzioni amministrative di competenza delegandole agli enti locali, secondo i criteri di cui alla presente legge.

2. La delega è subdelega di funzioni amministrative regionali è disposta, conformemente agli indirizzi della programmazione generale e settoriale, in base a criteri di integrazione per settori organici con le funzioni di competenza propria degli enti locali o ad essi attribuite da leggi dello Stato ai sensi dello art. 118, primo comma, della Costituzione.

3. La Regione assume la definizione dei settori organici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel termine di diciotto mesi alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) provvede alla individuazione delle funzioni da esercitare direttamente e di quelle da delegare per settori organici;

b) effettua una revisione della propria legislazione attribuendo a comuni e province le funzioni amministrative individuate.

Art. 2.

Norme particolari

1. Le leggi regionali attribuiscono alle province le sole funzioni che si profilano strumentali per l'esercizio di attività di coordinamento, programmazione a livello provinciale, promozione.

2. La delega o subdelega può essere conferita anche ad enti singoli o più enti rispetto ai quali si ravvisino particolari situazioni socio-economiche, sempre che la natura delle funzioni delegate inerisca funzioni di riequilibrio territoriale o esigenze straordinarie.

3. La determinazione ed il conferimento delle deleghe non possono essere disposti in sede di approvazione di provvedimenti generali di rifinanziamento di leggi regionali di settore.

4. La delega può essere revocata, tanto in via generale quanto nei confronti dei singoli enti locali, in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo.

5. La revoca è disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nella ipotesi di revoca nei confronti di singoli enti la legge deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

6. Qualora l'ente delegato non provveda in ordine ai singoli atti inerenti le funzioni delegate, la giunta regionale si sostituisce ad esso previa diffida a procedere entro un termine definito.

7. Gli enti delegati devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega.

8. Gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

9. Le norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo devono essere deliberate previo esame da parte del comitato d'intesa Regione-enti locali. Le norme predette sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

Esercizio associato delle funzioni delegate

1. La Regione promuove l'esercizio associato delle funzioni delegate prevedendo, tra l'altro, specifici incentivi anche di natura finanziaria.

2. Le scelte organizzative inerenti l'esercizio associato delle funzioni delegate e la determinazione degli ambiti territoriali di esercizio sono effettuate dagli enti delegati stessi nel quadro degli indirizzi adottati in sede di definizione della programmazione della programmazione regionale.

Art. 4.

Assegnazione di finanziamenti e personale

1. La Regione garantisce l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate assegnando agli enti interessati, contestualmente agli atti di conferimento delle funzioni, i mezzi finanziari e il personale occorrenti. Gli uffici, gli enti e le aziende regionali assicurano, a richiesta, l'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. In allegato ai bilanci regionali di previsione è fornita dimostrazione riassuntiva delle spese da effettuarsi da parte degli enti nello svolgimento delle funzioni loro delegate.

3. In allegato ai rendiconti della Regione è esposto un conto esplicativo delle spese effettuate da parte degli enti nell'esercizio delle funzioni delegate.

Titolo II

NORME SUL SISTEMA INFORMATIVO E DI VERIFICA

Art. 5.

Rapporto sullo stato delle autonomie locali

1. Il consiglio regionale approva annualmente un rapporto sullo stato delle autonomie locali.

2. Il rapporto tratta in particolare i seguenti argomenti:

a) andamento della spesa pubblica locale, regionale e subregionale;

b) funzionamento dei pubblici servizi;

c) funzionamento degli apparati e delle strutture;

d) attività degli enti e organismi strumentali promossi sia dalla Regione che da comuni e province;

e) stato di attuazione dei processi di programmazione, associazionismo e delega delle funzioni amministrative;

f) risultati relativi all'applicazione di metodologie di controllo di gestione sull'attività della Regione e degli enti locali;

g) attività svolta dagli organi di controllo di cui alla legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2, e successive modificazioni;

h) stato di attuazione del sistema informativo.

3. Il rapporto di cui sopra è trasmesso al consiglio regionale in coincidenza con la presentazione del bilancio di previsione pluriennale e annuale della Regione.

4. I materiali conoscitivi di cui ai punti da *a)* ad *e)* sono elaborati a cura della giunta regionale tramite i propri servizi burocratici.

5. I materiali conoscitivi di cui ai punti da *f)* ad *h)* sono elaborati a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale tramite i servizi burocratici del consiglio

6. Ai fini della presente legge, per controllo di gestione si intende:

l'analisi dell'uso delle risorse attivate dalla Regione per interventi esterni, concernenti sia i trasferimenti a soggetti pubblici e privati, sia l'erogazione di servizi, sia le iniziative dirette;

l'analisi dell'impiego delle risorse attivate dalla Regione per il proprio funzionamento interno;

l'analisi di fattibilità e di implementazione dei programmi legislativi approvati dal consiglio regionale.

Art. 6.

Sistema informativo

1. La Regione con apposite norme di legge disciplina, ai fini del processo di programmazione, l'impianto di un sistema informativo articolato regionalmente che, fra l'altro, consenta il confronto con caratteri di omogeneità dei dati conoscitivi provenienti dai vari livelli istituzionali.

2. Il sistema informativo deve, fra l'altro, essere coerente con i seguenti principi:

a) riconoscimento del diritto dei soggetti pubblici e privati all'accesso alle informazioni, eccezione fatta per quelle riguardanti la identificazione nominativa delle fonti qualora i relativi dati siano stati raccolti con il vincolo di riservatezza;

b) riconoscimento del concorso diretto e autonomo dei vari livelli istituzionali alla realizzazione, gestione e utilizzazione del sistema, con speciale attenzione per il concorso dei comuni e delle province.

Titolo III

NORME FINALI

Art. 7.

Revisione delle procedure della programmazione

1. Al fine di conseguire una costante verifica dell'efficienza ed efficacia del procedimento programmatorio e della delegazione amministrativa nei confronti degli enti locali, la Regione promuove l'esame sistematico dei rapporti intercorrenti con gli enti locali medesimi e dello stato di esecuzione dei programmi e delle funzioni delegate.

2. Per attuare il principio di cui al precedente comma, la giunta regionale presenta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito progetto di modifica dell'attuale legislazione regionale sulle procedure di programmazione e sul comitato tecnico-scientifico.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985, n. 42.

Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 74 *del* 6 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione assume a suo totale carico la spesa per la manutenzione delle seguenti opere:

a) opere a suo tempo realizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dalla Cassa per il Mezzogiorno e trasferite alla Regione rientranti nelle categorie:

delle opere idrauliche di competenza regionale;
delle opere irrigue primarie e secondarie;
delle opere stradali;
delle opere di rimboschimento;
delle opere di altra natura che siano o di interesse generale del comprensorio o, pur interessando una porzione omogenea e territorialmente limitata del comprensorio medesimo, inducano una sostanziale influenza sull'assetto generale della bonifica e dell'irrigazione;

b) opere realizzate dalla Regione della medesima natura di quelle di cui al punto *a*) sopra richiamato.

Per quanto concerne la manutenzione delle opere di prevalente uso ed interesse dei consorziati, la Regione concorre alla spesa sino all'80 % della stessa sia che si tratti di opere realizzate a suo tempo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Cassa del Mezzogiorno, sia che si tratti di opere realizzate dalla medesima Regione.

Il contributo viene graduato tenendosi conto sia del beneficio ricavato dagli utenti, sia del limite di sopportabilità dell'onere da parte della contribuenza.

Gli interventi di manutenzione da eseguire in ciascun esercizio finanziario sono deliberati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura.

Art. 2.

I consorzi di bonifica sono autorizzati a contrarre mutui finalizzati all'attuazione della manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione le cui rate, comprensive di capitale e interessi, saranno totalmente o parzialmente a carico della Regione in ragione della natura delle opere.

Nel bilancio regionale per gli esercizi dal 1985 al 1999 viene istituito il seguente capitolo di spesa: « Spese per il pagamento delle rate dei mutui contratti dai consorzi di bonifica per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione », con uno stanziamento annuale di lire 1 miliardo.

Al bilancio di previsione per il 1985 è apportata la seguente variazione:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Reigone. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985, n. 43.

Istituzione del comitato d'intesa fra Regione, comuni, province e comunità montane della Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 74 *del* 6 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del comitato d'intesa

1. A norma degli articoli 114, 118, ultimo comma, 119, 128, e 129 della Costituzione della Repubblica e degli articoli 1, terzo comma, e 19, secondo comma, del proprio statuto, la regione Puglia istituisce il comitato d'intesa tra Regione, comuni, province e comunità montane della Puglia.

2. Il comitato d'intesa, anche in applicazione di quanto stabilito dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, garantisce il concorso, nel rispetto della reciproca autonomia e delle specifiche competenze, dei predetti organismi in ordine alla elaborazione, attuazione, verifica degli atti di programmazione economica e finanziaria e favorisce il processo di delega delle funzioni amministrative della Regione al fine di realizzare la partecipazione democratica delle autonomie locali alla determinazione della politica regionale.

Art. 2.

Composizione del comitato d'intesa

1. Del comitato d'intesa fanno parte:

a) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, quelli con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti e i sindaci dei primi cinque comuni, che, in ciascuna provincia, risultano con la maggiore popolazione residente:

b) i presidenti delle province;

c) i presidenti delle comunità montane;

d) il presidente della Regione;

e) gli assessori regionali competenti in materia di programmazione, bilancio, affari istituzionali;

f) il presidente del consiglio regionale.

2. I comuni che non rientrano fra quelli di cui alla lettera *a*) del precedente comma, per aderire al comitato, devono deliberare intese tra loro, in numero tale da aggregare nell'insieme almeno trentamila abitanti residenti, e provvedere contestualmente a designare il sindaco che li rappresenta.

3. I comuni, le province e le comunità montane, per far parte del comitato, devono in ogni caso, deliberare l'adesione con atto consiliare.

4. I rappresentanti dei comuni, province e comunità montane, ivi compresi quelli di cui al quinto comma del successivo art. 3, possono farsi assistere da tecnici delle rispettive amministrazioni, nel limite massimo di due unità. Alle riunioni del comitato possono partecipare altri rappresentanti dei predetti organismi, nel numero massimo di due unità, senza diritto di voto.

5. Le province, nell'ambito del territorio di propria competenza, sono delegate a svolgere l'opportuna azione di promozione e coordinamento.

Art. 3.

Insediamento, presidenza e funzionamento del comitato d'intesa

1. Il comitato d'intesa si insedia dopo che siano state deliberate le adesioni di rappresentanti pari ad oltre la metà della popolazione residente nella Regione.

2. Il comitato, sia per l'insediamento che per le sessioni di lavoro, è convocato dal presidente della Regione, o se delegato, dall'assessore regionale alla programmazione, d'intesa con il presidente del consiglio regionale, ovvero da sindaci di comuni o presidenti di provincia purché rappresentino almeno un decimo degli abitanti residenti nella Regione.

3. Il comitato è presieduto funzionalmente dal presidente del consiglio regionale, che ne disciplina i lavori direttamente o tramite i vice presidenti del consiglio, se delegati.

4. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

5. Alle sessioni del comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di programmazione, bilancio, finanze, affari istituzionali e il presidente del comitato per il piano di cui alla legge regionale 25 luglio 1979, n. 44. Gli altri assessori regionali e sindaci dei comuni sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, quando sono iscritti all'ordine del giorno argomenti attinenti la propria competenza.

6. I rappresentanti della Regione, ivi compresi quelli di cui al precedente quinto comma, possono farsi assistere da tecnici delle rispettive strutture nel limite massimo di due unità.

Art. 4.

Sessioni del comitato d'intesa

1. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno, in apposite sessioni, previa convocazione da effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la seduta.

2. Il comitato si occupa, in particolare:

a) del processo di elaborazione, di aggiornamento e attuazione dei piani, programmi e normative di particolare rilevanza per la programmazione economica e finanziaria;

b) del processo di attuazione degli indirizzi della legislazione relativi alle autonomie locali;

c) dell'esercizio delle funzioni direttamente svolte dalla Regione e di quelle delegate.

3. Il comitato può esprimere voti e proposte al Parlamento nazionale, al Governo e all'amministrazione centrale sull'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, sui problemi di comune interesse delle regioni meridionali continentali, sulle politiche e decisioni della Comunità economica europea.

Art. 5.

Supporti tecnici - Informazione

1. I supporti tecnico-burocratici del comitato sono assicurati, d'intesa, dai servizi programmazione ed enti locali della giunta regionale.

2. L'attività del comitato è regolarmente verbalizzata e i relativi estratti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Art. 6.

Rimborso delle spese

1. Ai partecipanti alle sessioni del comitato è riconosciuto dalla Regione il rimborso delle spese sostenute, ai sensi e nei limiti di quanto dispone la legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985, n. 44.

Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 74 *del* 6 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia riconosce al volontariato funzione di utilità sociale, ne promuove lo sviluppo e ne valorizza le iniziative che concorrono al conseguimento delle finalità proprie dei servizi sociali e assistenziali indicate dalla legislazione statale e regionale vigenti.

Art. 2.

Per attività di volontariato si intendono quelle prestazioni di collaborazione sociale offerte, con personale disponibilità e diretta partecipazione, da cittadini singoli o da associazioni ancorché non dotate di personalità giuridica.

I volontari, la cui funzione è complementare e non sostitutiva dell'attività del servizio pubblico:

a) devono possedere adeguate capacità professionali;

b) devono assicurare continuità nelle prestazioni in riferimento agli impegni assunti;

c) non devono ricavare da tale attività reddito individuale di qualsiasi natura.

Art. 3.

I soggetti volontari, di cui all'art. 2, possono presentare proposte autonome di intervento o progetti nell'ambito dei programmi degli enti pubblici.

L'ente pubblico, accertati i bisogni e approvati i progetti o le proposte di intervento del volontariato, realizza il rapporto, con i singoli e con le associazioni, mediante convenzione.

Nelle forme di collaborazione individuale è garantito il diritto del cittadino alla libera scelta del servizio e riconosciuto all'ente pubblico il dovere della valutazione di esso.

Le attività di volontariato convenzionate non configurano rapporti di dipendenza dall'ente pubblico, né producono titoli valutabili a qualsiasi scopo.

Esse possono svolgersi in strutture e con mezzi di proprietà sia privata che pubblica.

Art. 4.

La convenzione, che l'ente pubblico stipula con i singoli o con le associazioni, di fatto o riconosciute, deve prevedere:

durata del rapporto;

tipologia delle prestazioni e progetto dettagliato dell'intervento volontario (descrizione, entità, modalità);

elenco delle persone fisiche che saranno impegnate nello svolgimento delle attività;

coordinamento tra volontariato e servizio sociale dell'ente pubblico.

Art. 5.

La convenzione dovrà prevedere, a carico dell'ente pubblico contraente:

copertura assicurativa del rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito o provocato dall'operatore, durante l'espletamento dell'attività;

disciplina dei rapporti finanziari, distinti in:

a) rimborso delle spese preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate;

b) contribuzione alle spese sostenute dall'associazione per l'allestimento di strutture e l'acquisto delle attrezzature riconosciute necessarie, in riferimento all'entità e alla durata del rapporto convenzionato;

c) verifica periodica dei risultati conseguiti;

d) cause e modalità di risoluzione della convenzione.

Alla scadenza della convenzione e venendo a cessare per qualsiasi motivo l'attività convenzionata, i beni e le attrezzature di cui al presente articolo sono incamerate dall'ente pubblico.

Le associazioni di volontariato sociale sono tenute ad assicurare la pubblicità dei bilanci.

Art. 6.

Al fine di consentire l'attività di coordinamento e di programmazione dei servizi sociali nel territorio, nonché la consultazione nella fase preparatoria della programmazione, a livello comunale e regionale, presso l'assessorato regionale ai servizi sociali è istituito l'albo delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari operanti nel campo dei servizi sociali.

L'iscrizione avviene su domanda che deve indicare:

le caratteristiche dell'attività e/o dell'intervento da svolgere;

tutti gli elementi idonei ad individuare e valutare iniziative ed attività volontarie svolte e/o da svolgere;

la professionalità e la particolare qualificazione dei singoli associati.

Le associazioni depositano altresì l'atto costitutivo e lo statuto.

L'assessorato competente comunica l'avvenuta iscrizione al richiedente e al comune di residenza.

La cancellazione dall'albo, a richiesta o d'ufficio, è disposta quando vengano a mancare le condizioni per l'iscrizione.

Art. 7.

Ai soggetti volontari di cui alla presente legge è consentita la partecipazione:

come uditori, ai corsi istituiti per la qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori sociali, entro il numero dei posti appositamente riservati;

con ogni possibile facilitazione, a incontri di studio e convegni.

Possono essere, altresì, realizzate, tenuto conto delle esigenze, attività di aggiornamento per volontari.

Art. 8.

Per la realizzazione di ricerche e di studi di rilevanza regionale, la giunta regionale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nell'albo di cui al precedente art. 6 con le modalità di cui alla presente legge.

Art. 9.

Le amministrazioni comunali svolgono azione di vigilanza sulle attività realizzate nell'ambito della collettività locale dai soggetti volontari.

Le stesse amministrazioni sono tenute ad informare l'assessorato regionale ai servizi sociali su eventuali abusi della pubblica fiducia che possono richiedere provvedimenti da parte della Regione.

La Regione può, in ogni caso, disporre verifiche dirette ad accertare la qualità delle attività realizzate da soggetti volontari.

Art. 10.

Per la spesa di cui al precedente art. 8 è istituito nel bilancio di previsione per l'anno 1985, approvato con legge regionale 12 febbraio 1985, n. 4, il capitolo (C.N.I.) 1402440 « Convenzioni con le associazioni di volontariato » per L. 20.000.000, previo prelevamento di pari importo dal cap. 1401130 « Fondo per la tutela della maternità alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane, esercenti attività commerciali, legge regionale n. 75/80 » dello stesso bilancio 1985 in termini di competenza e di cassa.

Per gli anni successivi si farà fronte con le disponibilità del corrispondente capitolo del bilancio di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

Il Governo ha osservato che la normativa in esame per quanto concerne in particolare la partecipazione del volontariato singolo non può riguardare comunque il settore dell'assistenza sanitaria tenuto conto che la collaborazione al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale è prevista solo in forma associativa secondo le modalità di cui all'art. 45 *della legge n.* 833 *del* 1978.

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985, n. **45.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 74 *del* 6 *giugno* 1985)

(*Omissis*).

(3611)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
  Libreria MARZOLI
  Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
  Libreria VETRONE
  Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**
  Libreria BESSO
  Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
  Libreria MONTEMURRO
  Via del Corso, 1/3
- ◇ **POTENZA**
  Edicola PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca

CAMPANIA

- ◇ **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
  LE FORCHE CAUDINE
  Piazza Roma, 4
- ◇ **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- ◇ **SALERNO**
  Libreria INTERNAZIONALE
  Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ:**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
  Libreria LAVAGNA
  Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE:**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
  Libreria CATALDI
  Via Minghetti, 4/A
- ◇ **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA:**
  Libreria CAMERA DEPUTATI
  Via Uffici del Vicario, 17
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
  Piazzale Clodio
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
  Libreria DA MASSA CRISTINA
  Via Luigi Aragona, 49/A
- ◇ **SAVONA**
  Libreria MAUCCI
  Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
  Ditta I.C.A.
  Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
  Libreria DI PELLEGRINI
  Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
  Libreria VERONI
  Piazza Giovine Italia

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO:**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA:**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
  Libreria SEMPRUCCI
  Corso XI Settembre, 6

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA:**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- ◇ **ASTI**
  Ditta I.C.A.
  Via De Rolandis
- ◇ **CUNEO:**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
  Libreria PASQUALE
  Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA**
  GALLERIA DEL LIBRO
  Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
  Ditta I.C.A.
  Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **BARI**
  Libreria ATHENA
  Via M. di Montrone, 86
- ◇ **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE:**
  Libreria FORENSE
  Via Monte Pasubio, 19/A
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- ◇ **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
  Libreria EINAUDI EDITORE
  Via Veneto, 86
- ◇ **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto, 111
- ◇ **CATANIA:**
  Libreria ARLIA
  Via V. Emanuele, 60/62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- ◇ **MESSINA**
  Libreria O.S.P.E.
  Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO:**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Bon Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
  Libreria DANTE
  Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
  Libreria DE GREGORIO
  Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA:**
  Libreria BARONI
  Via Fillungo, 43
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA CARRARA**
  Libreria VORTUS
  Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
  Libreria BENETTA
  Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
  Libreria ALL'ACCADEMIA
  Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA:**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
  Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
  Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **RIMINI (Forlì)**
  Libreria CAIMI DUE
  Via XXII Giugno, 3

LAZIO

- ◇ **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28

MARCHE

- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
  Libreria ALBERTINI
  Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

- ◇ **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via V. Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852400)